

194192

Leggi - Parte 1 - Anno 2022

Provincia autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE

del 29 dicembre 2022, n. 20

Legge di stabilità provinciale 2023

[Continua >>>](#)

Repubblica Italiana

Provincia Autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2022, n. 20

Legge di stabilità provinciale 2023

INDICE

Capo I - *Disposizioni in materia di tributi, di contenimento della spesa, di contabilità e di enti locali*

Art. 1 - *Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13*

Art. 2 - *Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)*

Art. 3 - *Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)*

Art. 4 - *Modificazioni dell'articolo 4 bis (Disposizioni in materia di contenimento dei costi per l'acquisto e la locazione di beni immobili e per l'acquisto di arredi e autovetture) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27*

Art. 5 - *Modificazione dell'articolo 20 della legge provinciale 6 luglio 2022, n. 7 concernente "Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022"*

Art. 6 - *Fondo emergenziale a sostegno della spesa corrente dei comuni*

Art. 7 - *Integrazione dell'articolo 22 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

Art. 8 - *Integrazione dell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993)*

Art. 9 - *Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di assunzioni degli enti locali*

Art. 10 - *Sostituzione dell'articolo 24 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, in materia di assunzione del personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia*

Art. 11 - *Estensione della definizione agevolata ai carichi affidati alla società Trentino Riscossioni spa*

Capo II - *Disposizioni in materia di personale provinciale*

Art. 12 - *Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, in materia di limiti di spesa per il personale provinciale*

Art. 13 - *Integrazioni dell'articolo 8 della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10, in materia di incremento degli oneri per la contrattazione collettiva per gli arretrati del triennio contrattuale 2019-2021*

Art. 14 - *Integrazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)*

Art. 15 - *Tirocinio formativo per dirigenti scolastici*

- 2 -

Art. 16 - *Unità di missione temporanee per lo svolgimento di particolari funzioni*

Capo III - *Disposizioni in materia di formazione professionale*

Art. 17 - *Modificazioni dell'articolo 9 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale), e di disposizioni connesse*

Capo IV - *Disposizioni in materia di salute, di politiche sociali, di politiche per la famiglia e di cultura*

Art. 18 - *Integrazioni dell'articolo 56 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)*

Art. 19 - *Incremento degli oneri per la contrattazione collettiva provinciale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria*

Art. 20 - *Integrazione dell'articolo 35 della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6 concernente "Misure di semplificazione e accelerazione in materia di opere pubbliche, espropri, gestione del territorio e valutazioni ambientali per il perseguimento degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC): modificazioni delle relative leggi provinciali, nonché disposizioni straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi nel settore zootecnico e ittico e negli investimenti pubblici e disposizione in materia di interventi di politica del lavoro"*

Art. 21 - *Modificazione dell'articolo 29 della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10, in materia di contributo integrativo alla locazione sul libero mercato*

Art. 22 - *Integrazione dell'articolo 31 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)*

Art. 23 - *Sostegno al pagamento dei canoni di locazione nelle zone periferiche e svantaggiate*

Art. 24 - *Integrazione dell'articolo 5 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"*

Art. 25 - *Integrazione dell'articolo 6 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)*

Art. 26 - *Modificazioni dell'articolo 25 quater della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)*

Art. 27 - *Integrazioni dell'articolo 12 della legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni)*

Art. 28 - *Intervento per favorire l'indipendenza abitativa delle giovani coppie*

Art. 29 - *Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)*

Capo V - *Disposizioni in materia di sport*

Art. 30 - *Modificazioni dell'articolo 37 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)*

Capo VI - *Disposizioni in materia di attività economiche*

Art. 31 - *Integrazione dell'articolo 5 della legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7 (Prime misure del 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023)*

Art. 32 - *Inserimento dell'articolo 15 quinquies nella legge provinciale 28 marzo 2003, n.*

- 3 -

4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), e abrogazione dell'articolo 13 (Promozione della costituzione di un fondo per lo sviluppo dell'agricoltura trentina) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3

Art. 33 - Integrazione dell'articolo 13 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 (Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera)

Capo VII - Disposizioni in materia di protezione civile

Art. 34 - Integrazione dell'articolo 2 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)

Capo VIII - Disposizioni in materia di opere pubbliche

Art. 35 - Sostituzione dell'articolo 30 (Contributi a sostegno delle persone residenti e dimoranti negli immobili interessati dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento) della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22

Capo IX - Disposizioni finali

Art. 36 - Disposizioni finanziarie

Art. 37 - Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

Art. 38 - Entrata in vigore

Tabella A - Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti il bilancio annuale 2023 e pluriennale 2023 - 2025 (articolo 36)

Tabella B - Copertura degli oneri relativi al bilancio di previsione 2023-2025 (articolo 36)

Tabella C - Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (articolo 37)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Capo I

Disposizioni in materia di tributi, di contenimento della spesa, di contabilità e di enti locali

Art. 1

Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 2019 è inserito il seguente:

"2 ter. Per l'anno d'imposta 2023, ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 15.000 euro è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, una deduzione dalla base imponibile di 15.000 euro. La deduzione prevista da questo comma non spetta ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 15.000 euro."

2. Nel comma 3 bis dell'articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 2019 le parole:

- 4 -

"per il periodo d'imposta 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per i periodi d'imposta 2022 e 2023".

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 2

Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)

1. Nel comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa" sono sostituite dalle seguenti: "nel fallimento, nella procedura di liquidazione giudiziale o nella liquidazione coatta amministrativa".

2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 14 del 2014 è sostituita dalla seguente:

"a) per abitazione principale s'intende il fabbricato, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Se i coniugi stabiliscono la residenza anagrafica in fabbricati diversi, situati anche al di fuori del territorio provinciale, l'applicazione di questa lettera è subordinata, sussistendone i presupposti, alla presentazione ai rispettivi comuni soggetti attivi dell'imposta di una comunicazione entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale le residenze anagrafiche vengono scisse. Il regolamento comunale previsto dall'articolo 8, comma 2, può prevedere un termine più favorevole per la presentazione della comunicazione. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, il soggetto passivo può indicare al comune, nell'ambito di tale comunicazione, elementi, fatti o dati rilevanti volti a dimostrare che il possessore dimora abitualmente nel fabbricato di residenza anagrafica, come individuato nella comunicazione medesima. L'obbligo di comunicazione non sussiste con riferimento al fabbricato abitativo che costituiva abitazione principale dei coniugi prima della scissione delle residenze;"

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 è inserito il seguente:

"7 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), come sostituite dalla legge provinciale n. 20 del 2022 (legge di stabilità provinciale 2023), trovano applicazione a partire dal periodo d'imposta IMIS in corso alla data di entrata in vigore di questo comma. Con riferimento al periodo di imposta 2022, la comunicazione prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera a), come sostituita dalla legge provinciale n. 20 del 2022, è presentata entro il termine perentorio del 30 giugno 2023 per le situazioni nelle quali le residenze sono state scisse nel corso del periodo d'imposta 2022 e nei precedenti. In considerazione di quanto disposto con la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, per i periodi d'imposta per i quali il contribuente è ancora in termini per la presentazione dell'istanza di rimborso, tale istanza può essere presentata in relazione a quanto versato in applicazione dell'articolo 5, comma 2, lettera a), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di questo comma, previa presentazione, entro il termine di prescrizione per la presentazione dell'istanza di rimborso, della comunicazione prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera a), come sostituita dalla legge provinciale n. 20 del 2022, corredata dalle ragioni della richiesta di rimborso. Il rimborso previsto da questo comma può avvenire anche tramite rateizzazione con le modalità stabilite con regolamento comunale."

- 5 -

Art. 3

Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)

1. Dopo la lettera e ter) del comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 è inserita la seguente:

"e ter 1) stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera a), ed in ogni caso non inferiori alle aliquote fissate ai sensi della lettera e ter), per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi della legge n. 431 del 1998, nonché per i fabbricati adibiti ad alloggio per uso turistico di cui all'articolo 37 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002);".

Art. 4

Modificazioni dell'articolo 4 bis (Disposizioni in materia di contenimento dei costi per l'acquisto e la locazione di beni immobili e per l'acquisto di arredi e autovetture) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27

1. Nel comma 3 dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: "2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "2021, 2022 e 2023".

2. Nel comma 4 dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: "2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "2021, 2022 e 2023".

3. Nel comma 5 dell'articolo 4 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: "2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "2021, 2022 e 2023".

Art. 5

Modificazione dell'articolo 20 della legge provinciale 6 luglio 2022, n. 7 concernente "Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022"

1. Nel comma 1 dell'articolo 20 della legge provinciale n. 7 del 2022 le parole: "Per gli anni successivi si provvede a quantificare il relativo onere nei rispettivi bilanci provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, che si conferma stimato in 80.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali".

Art. 6

Fondo emergenziale a sostegno della spesa corrente dei comuni

1. Al fine di sostenere i comuni nel fronteggiare le rilevanti ripercussioni finanziarie derivanti dalla crisi energetica in corso e dall'incremento in via generale dei prezzi ed assicurare conseguentemente il perseguimento delle finalità istituzionali dei medesimi con riferimento all'anno 2023, è istituito un fondo emergenziale a sostegno della spesa corrente dei comuni con una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro. Il riparto è effettuato dalla Giunta provinciale sulla base dei criteri individuati nell'ambito del protocollo d'intesa in materia di finanza locale.

2. Per i fini di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 40.000.000 di euro per l'anno 2023 nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

- 6 -

Art. 7

Integrazione dell'articolo 22 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"2 bis. Ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le comunità possono destinare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di investimenti dei comuni."

Art. 8

Integrazione dell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993)

1. Dopo la lettera d bis) del comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla finanza locale 1993 è inserita la seguente:

"d ter) gli effetti finanziari sui bilanci dei comuni derivanti dall'applicazione dell'articolo 68.1 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige)."

2. Per i fini di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 2.900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, pari a 2.900.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 9

Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di assunzioni degli enti locali

1. Alla fine del comma 3.2 bis dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono inserite le parole: "Se a una o più delle gestioni associate previste da questo comma partecipa anche la comunità, quest'ultima può assumere un'ulteriore unità di personale, con oneri a carico dei comuni aderenti alla gestione associata."

Art. 10

Sostituzione dell'articolo 24 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, in materia di assunzione del personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia

1. L'articolo 24 della legge provinciale n. 18 del 2017 è sostituito dal seguente:

"Art. 24

Misure straordinarie per l'assunzione del personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia

1. Nel rispetto dei limiti assunzionali fissati dalla normativa provinciale vigente e tenuto conto del trend demografico nel triennio successivo all'entrata in vigore di quest'articolo, gli enti locali, anche al fine di ridurre il ricorso a contratti a termine e per valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, assumere a tempo indeterminato personale addetto ai servizi di nido d'infanzia e di scuola dell'infanzia in possesso dei seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data del 28 agosto 2015 con contratto a tempo

- 7 -

determinato presso l'ente locale della Provincia che procede all'assunzione;

b) abbia maturato al 31 dicembre 2022, presso uno o più enti locali, anche in sommatoria, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni nella categoria contrattuale interessata dalla procedura di assunzione.

2. Il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), e già risultato idoneo in un concorso pubblico bandito per la medesima figura professionale è assunto a tempo indeterminato a seguito di avvisi banditi dall'ente locale per la copertura dei fabbisogni. L'idoneità può risultare dall'inserimento in graduatorie pubbliche per assunzioni a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale/selettiva per esami, per titoli ed esami o per titoli, riferita alle medesime mansioni per cui si procede all'assunzione. Per l'applicazione di questo comma si dà precedenza al personale con maggiore anzianità maturata a tempo determinato in pari categoria e livello presso l'ente che procede all'assunzione.

3. Gli enti locali possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui al comma 2, fino alla loro conclusione."

2. Per i fini di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 60.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 nell'ambito della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 01 (Istruzione prescolastica) e di 190.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 nell'ambito della missione 18 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

Art. 11

Estensione della definizione agevolata ai carichi affidati alla società Trentino Riscossioni spa

1. I debiti non riscossi risultanti dai singoli carichi, relativi a entrate provinciali, anche tributarie, affidati alla società Trentino Riscossioni spa fino al 30 giugno 2022, possono essere definiti in via agevolata ai sensi della disposizione concernente la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione contenuta nella legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", subordinatamente alla relativa approvazione, nel rispetto di quanto previsto dalla medesima disposizione e solo se la stessa prevede la facoltà di estendere tale procedura alle entrate regionali. Con deliberazione della Giunta provinciale saranno definite le procedure e ogni altro elemento necessario per l'attuazione di questo comma.

2. Gli enti territoriali della Provincia possono aderire alla medesima procedura di cui al comma 1 e alle medesime condizioni ivi previste, con riferimento ai debiti non riscossi risultanti dai singoli carichi relativi alle proprie entrate, anche tributarie, affidati alla società Trentino Riscossioni spa fino al 30 giugno 2022, nel rispetto di quanto previsto dalla disposizione concernente la definizione agevolata di cui al comma 1 e solo se la stessa prevede la facoltà di estendere tale procedura agli enti territoriali. L'adesione alla procedura in esame è disposta con provvedimento dell'organo competente dell'ente territoriale, nell'ambito del quale saranno definite le procedure e ogni altro elemento necessario per l'attuazione di questo comma.

- 8 -

Capo II *Disposizioni in materia di personale provinciale*

Art. 12

Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, in materia di limiti di spesa per il personale provinciale

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 22 del 2021 è sostituito dal seguente:

"1. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca, compresa quella per il personale assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione della Provincia, è autorizzata:

- a) per l'anno 2023 in 246.518.000 euro;
- b) per l'anno 2024 in 246.018.000 euro;
- c) per l'anno 2025 in 246.018.000 euro."

2. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 22 del 2021 è sostituito dal seguente:

"2. Ai sensi dell'articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto scuola, compreso quello per garantire le attività didattiche nel rispetto delle misure di sicurezza idonee ad assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata:

- a) per l'anno 2023 in 550.840.000 euro;
- b) per l'anno 2024 in 550.761.000 euro;
- c) per l'anno 2025 in 550.761.000 euro."

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 22 del 2021 è inserito il seguente:

"2 bis. La spesa prevista dai commi 1 e 2 comprende la quota degli oneri autorizzati dall'articolo 12 riferita al personale appartenente al comparto autonomie locali, al comparto ricerca e al comparto scuola."

4. Il comma 7 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 22 del 2021 è abrogato dal 1° gennaio 2023.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede con gli stanziamenti disposti da questa legge sui capitoli di spesa del personale provinciale del comparto autonomie locali e del comparto scuola.

Art. 13

Integrazioni dell'articolo 8 della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10, in materia di incremento degli oneri per la contrattazione collettiva per gli arretrati del triennio contrattuale 2019-2021

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 10 del 2022 è inserito il seguente:

"1 bis. Per i fini del comma 1, sul bilancio dell'esercizio finanziario 2023 è autorizzata, a titolo di arretrati contrattuali, la spesa di 1,5 milioni di euro da destinare al personale docente delle scuole a carattere statale nonché la spesa di 1,25 milioni di euro da destinare al personale del corpo forestale provinciale e del corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di

- 9 -

Trento."

2. Alla fine del comma 4 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 10 del 2022 sono inserite le parole: "e per 1,5 milioni di euro per l'anno 2023, nell'ambito della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria) nonché per 250 mila euro nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), e per 1 milione di euro nell'ambito della missione 11 (Soccorso civile), programma 01 (Sistema di protezione civile)".

Art. 14

Integrazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"6 bis. Per i fini di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, la Provincia, per il reclutamento di dirigenti, può utilizzare inoltre, previo accordo tra le amministrazioni interessate, le graduatorie di pubblici concorsi banditi per qualifiche dirigenziali approvate dagli enti locali della Provincia autonoma di Trento."

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"5 bis. Nel rispetto dei limiti di spesa di personale fissati ai sensi dell'articolo 63 e in coerenza con l'atto di programmazione del fabbisogno di dirigenti, nel caso di cessazione di un incarico dirigenziale il nuovo dirigente a cui conferire l'incarico può essere individuato, con le modalità previste da questa legge per il reclutamento dei dirigenti, anche prima della cessazione, al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'azione amministrativa. In questo caso al nuovo dirigente è conferito, per la durata massima di due mesi, un incarico di supporto ai sensi dell'articolo 15 bis, comma 4. Gli incarichi di supporto previsti da questo comma non sono computati nel contingente massimo dei dirigenti stabilito dall'articolo 21, commi 1 e 7."

Art. 15

Tirocinio formativo per dirigenti scolastici

1. Al fine di soddisfare i fabbisogni assunzionali dei dirigenti scolastici, la Giunta provinciale attiva il percorso di tirocinio formativo e la fase di verifica finale anche per i candidati che hanno superato positivamente il concorso di ammissione previsto dal corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui all'articolo 100 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1921 del 2017, e collocati oltre la trentaseiesima posizione nella graduatoria approvata con determinazione del dirigente del servizio reclutamento e gestione del personale della scuola.

Art. 16

Unità di missione temporanee per lo svolgimento di particolari funzioni

1. Nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall'articolo 63 della legge sul personale della Provincia 1997, l'atto organizzativo della Provincia previsto dall'articolo 12 bis, comma 7, della medesima legge provinciale, istituisce le seguenti unità di missione temporanee:

- 10 -

- a) un'unità di missione strategica aggiuntiva rispetto a quelle previste dall'articolo 12 quinquies, comma 2, della legge sul personale della Provincia 1997 per favorire lo svolgimento delle attività di coordinamento e monitoraggio delle iniziative relative al piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) e al piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC);
- b) fino a due unità di missione semplice aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 12 quinquies, comma 3, della legge sul personale della Provincia 1997 per svolgere i compiti connessi all'organizzazione delle venticinquesime olimpiadi invernali e delle quattordicesime paralimpiadi invernali del 2026.
 2. Gli incarichi dirigenziali conferiti per la direzione delle strutture di cui al comma 1 non sono computati nel contingente massimo dei dirigenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 7, della legge sul personale della Provincia 1997.
 3. In considerazione delle specifiche esigenze per le quali sono istituite, le strutture previste da quest'articolo cessano il 31 dicembre 2027.

Capo III

Disposizioni in materia di formazione professionale

Art. 17

Modificazioni dell'articolo 9 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale), e di disposizioni connesse

1. Nel comma 5 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 21 del 1987 le parole: "lettere b) e f) dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "lettera b) dipendenti".
2. Alla fine del comma 5 dell'articolo 9 della legge provinciale n. 21 del 1987 sono aggiunte le parole: "Ai docenti interni impegnati negli esami di qualifica o di diploma sono corrisposti i compensi correlati alla funzione previsti dalla normativa statale per i componenti interni delle commissioni per gli esami di Stato."
3. Alla fine della lettera k) dell'allegato B della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006) sono inserite le parole: "e del comma 5 dell'articolo 9".
4. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 nell'ambito della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria). Per gli anni successivi alla copertura a regime, pari a 200.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Capo IV

Disposizioni in materia di salute, di politiche sociali, di politiche per la famiglia e di cultura

Art. 18

Integrazioni dell'articolo 56 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

1. Dopo il comma 6 sexies dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono inseriti i seguenti:

"6 septies. Al fine di rafforzare strutturalmente il servizio sanitario provinciale e consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante

- 11 -

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari può, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 e in coerenza con la propria dotazione organica di cui all'articolo 45, assumere a tempo indeterminato personale del ruolo sanitario e operatori socio-sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2 ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. Nell'assunzione sono tenuti in considerazione, nel seguente ordine di priorità:

- a) l'esistenza di un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari in essere alla data di pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura di stabilizzazione;
- b) l'anzianità di servizio maturata presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con contratti di lavoro dipendente nel profilo professionale previsto dalla procedura di assunzione nel periodo tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 giugno 2022;
- c) l'anzianità di servizio maturata presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con contratti di lavoro dipendente nel profilo professionale previsto dalla procedura di assunzione in periodi diversi da quello indicato nella lettera b).

6 octies. Se vi sono graduatorie in corso di validità per il medesimo profilo professionale approvate in esito a procedure di reclutamento a tempo indeterminato e a procedure di stabilizzazione ai sensi del comma 6 septies, è data priorità alla graduatoria il cui bando o avviso è stato pubblicato prima.

6 novies. I commi 6 septies e 6 octies si applicano anche alle aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) che gestiscono servizi socio-sanitari convenzionate con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, alle condizioni previste dai medesimi commi: a tal fine l'anzianità di servizio prevista dal comma 6 septies si intende riferita al servizio svolto alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale o di un ente che gestisce servizi socio-sanitari convenzionato con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari o con il servizio sanitario nazionale e i criteri di priorità previsti dal comma 6 septies, lettere a), b) e c), si intendono riferiti alla APSP che procede alla stabilizzazione."

Art. 19

Incremento degli oneri per la contrattazione collettiva provinciale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria

1. A completamento degli oneri della contrattazione collettiva provinciale dell'area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari è autorizzata sul bilancio dell'esercizio finanziario 2023, per le finalità di armonizzazione con la contrattazione collettiva nazionale vigente, la spesa una tantum di 2.000.000 di euro e una spesa di 1.400.000 euro annui a regime a decorrere dal 2019, da riconoscere secondo le direttive impartite dalla Giunta provinciale all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale.

2. Per i fini di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 9.000.000 di euro per l'anno 2023 e di 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute), programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, quantificato in 1.400.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

- 12 -

Art. 20

Integrazione dell'articolo 35 della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6 concernente "Misure di semplificazione e accelerazione in materia di opere pubbliche, espropri, gestione del territorio e valutazioni ambientali per il perseguimento degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC): modificazioni delle relative leggi provinciali, nonché disposizioni straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi nel settore zootecnico e ittico e negli investimenti pubblici e disposizione in materia di interventi di politica del lavoro"

1. Dopo il comma 6 ter dell'articolo 35 della legge provinciale n. 6 del 2022 è inserito il seguente:

"6 quater. In considerazione del carattere essenziale per il sistema sanitario provinciale dei servizi socio-sanitari a elevata integrazione sanitaria, erogati tramite le residenze sanitarie assistenziali (RSA), in caso di insufficienza delle risorse previste dal primo periodo del comma 6 bis la Provincia può finanziare, entro i limiti dello stanziamento del fondo appositamente costituito, la spesa sostenuta per le rinegoziazioni di contratti effettuate ai sensi del comma 4 relativi a lavori su immobili destinati a RSA finanziati ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 1, della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità). Con deliberazione della Giunta provinciale sono adottate le disposizioni attuative di questo comma, individuando in particolare i requisiti e le modalità per l'accesso al fondo e i parametri per il suo riparto."

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2023 nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute), programma 05 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari).

Art. 21

Modificazione dell'articolo 29 della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10, in materia di contributo integrativo alla locazione sul libero mercato

1. Nel comma 1 dell'articolo 29 della legge provinciale n. 10 del 2022 le parole: "Per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2023 e 2024".

2. Per i fini di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2024 nell'ambito della missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare).

Art. 22

Integrazione dell'articolo 31 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 31 bis della legge provinciale n. 3 del 2020 è inserito il seguente:

"1 bis. In ragione dell'incremento dell'inflazione nel corso del 2022, per consentire il pareggio dei bilanci delle aziende pubbliche di servizi alla persona che gestiscono residenze sanitarie assistenziali, la Provincia può riconoscere un contributo di misura massima pari alla rivalutazione dei trattamenti di fine rapporto relativi al personale dipendente. La concessione del contributo è

- 13 -

connessa alla predisposizione di misure di contenimento della spesa riferite all'intero bilancio, programmate dalle aziende per l'anno 2023, tenuto conto anche delle direttive adottate annualmente dalla Provincia. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri, le condizioni e ogni altra previsione necessaria all'attuazione di questo comma."

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2023 nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali).

Art. 23

Sostegno al pagamento dei canoni di locazione nelle zone periferiche e svantaggiate

1. Per favorire l'incremento della popolazione insediata nelle zone periferiche e svantaggiate del territorio provinciale la Provincia, in via sperimentale, può promuovere azioni volte a riconoscere ai nuclei familiari che si trasferiscono nel 2023 in queste zone un incentivo economico, maggiorato per i giovani e le coppie di giovani di età inferiore a trentacinque anni, per il pagamento del canone di locazione sul libero mercato. Il contributo è riconosciuto per un periodo di tre anni. L'incentivo economico può essere maggiore nelle zone in cui negli ultimi dieci anni si è registrato un maggior spopolamento.

2. Con propria deliberazione la Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, definisce le disposizioni necessarie per l'attuazione di quest'articolo e, in particolare:

- a) i requisiti e le condizioni per l'accesso all'incentivo;
- b) i criteri e le modalità per la determinazione e l'erogazione dell'incentivo, nonché la sua durata;
- c) i criteri per l'individuazione delle zone interessate.

3. Le risorse disponibili sono ripartite tra le comunità sulla base dei criteri stabiliti dalla deliberazione prevista dal comma 2.

4. Con riferimento al territorio della Val d'Adige, i compiti e le attività attribuiti da quest'articolo e dalla deliberazione prevista dal comma 2 alle comunità sono esercitati secondo quanto previsto dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

5. Per i fini di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

Art. 24

Integrazione dell'articolo 5 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono inserite le parole: "Tra i casi straordinari di urgente necessità previsti per accedere alla locazione temporanea di alloggi a canone sostenibile rientra anche quello di disdetta del contratto di locazione dell'unità abitativa qualora la stessa sia oggetto di espropriazione per pubblica utilità."

- 14 -

Art. 25

Integrazione dell'articolo 6 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è inserito il seguente:

"1 bis. Per i fini del comma 1 la Provincia, per l'anno 2023, concede un contributo di 5.000 euro, una tantum, per la nascita o l'adozione del terzo figlio o di figli successivi al terzo, da corrispondere quale prestazione compresa tra quelle rientranti nell'ambito dell'assegno unico provinciale disciplinato dall'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20. Per accedere al contributo sono richiesti la residenza in provincia di Trento da almeno due anni alla data della domanda e un indicatore di condizione economico-patrimoniale o, per chi non beneficia di altre prestazioni relative all'assegno unico, il possesso di un reddito complessivo ai fini IRPEF dei componenti il nucleo familiare definiti con deliberazione della Giunta provinciale. Quest'ultima deliberazione individua i criteri per la concessione del contributo, nonché le modalità e i tempi della sua erogazione e ogni altro aspetto necessario per l'attuazione di questo comma."

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2023 nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 05 (Interventi per le famiglie).

Art. 26

Modificazioni dell'articolo 25 quater della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)

1. Nell'alea del comma 1 dell'articolo 25 quater della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: "dei giovani di età inferiore a quarant'anni" sono sostituite dalle seguenti: "delle coppie di giovani in cui almeno uno di età inferiore a quarant'anni" e le parole: "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022 e 2023".

2. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 quater della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: "se al momento della nascita del primo figlio," sono sostituite dalle seguenti: "se, al momento dell'erogazione del contributo,".

3. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 quater della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: "direttamente ai beneficiari" sono sostituite dalle seguenti: "ai beneficiari anche tramite gli istituti di credito convenzionati".

4. Alla fine del comma 2 dell'articolo 25 quater della legge provinciale n. 3 del 2020 sono inserite le parole: "In questo caso la deliberazione prevista dal comma 5 individua l'età massima del beneficiario del contributo, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1."

5. L'articolo 25 quater della legge provinciale n. 3 del 2020, come modificato dal comma 1, si applica anche alle domande presentate prima dell'entrata in vigore di questo articolo se il relativo procedimento non si è ancora concluso in tale data.

6. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2028 nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 05 (Interventi per le famiglie).

- 15 -

Art. 27

Integrazioni dell'articolo 12 della legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni)

1. Dopo il numero 3) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 19 del 2005 sono inseriti i seguenti:

"3 bis) svolge indagini, analisi e studi sul sistema dell'informazione e delle comunicazioni in ambito provinciale;

3 ter) promuove iniziative atte a stimolare e sviluppare la conoscenza, la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite eventi, conferenze, pubblicazioni e attraverso la stipula di convenzioni;"

2. Alla copertura degli eventuali oneri conseguenti all'applicazione di quest'articolo provvede il Consiglio provinciale con il proprio bilancio.

Art. 28

Intervento per favorire l'indipendenza abitativa delle giovani coppie

1. Per favorire, da parte di giovani coppie, l'acquisto della prima casa di abitazione e incentivare l'adesione a forme di previdenza complementare, la Provincia può concedere un contributo di 15.000 euro purché una quota sia finalizzata al versamento sulla posizione attivata o da attivarsi presso i fondi di previdenza complementare, tenuto conto anche dell'evoluzione della normativa statale relativa alle misure di sostegno per gli interventi realizzati su edifici o unità immobiliari.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i requisiti di accesso, il termine per l'adesione ai fondi, l'entità della quota, le condizioni, i criteri per la concessione, nei limiti delle risorse disponibili, e le modalità per l'applicazione di questo articolo nonché il periodo di raccolta delle domande, nonché ogni altro elemento necessario all'attuazione di quest'articolo.

3. Per i fini di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2023 nell'ambito della missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare).

Art. 29

Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 21 del 1992 è abrogato.

2. Dopo l'articolo 3 della legge provinciale n. 21 del 1992 è inserito il seguente:

"Art. 3.1

Comitato provinciale sulla condizione abitativa

1. Per favorire il confronto sui temi delle politiche abitative, anche attraverso lo scambio di esperienze e di buone pratiche all'interno e all'esterno del territorio provinciale, è istituito il Comitato provinciale sulla condizione abitativa. Il comitato opera attraverso l'utilizzo dei dati statistici, elaborati dall'Istituto di statistica della provincia di Trento (ISPAT), relativi in particolare alla rilevazione dei fabbisogni e alla situazione abitativa sul territorio o avvalendosi di soggetti esterni, nei limiti degli stanziamenti di bilancio. Gli esiti dei lavori del comitato sono riportati annualmente alla Conferenza provinciale per l'edilizia abitativa prevista dall'articolo 3 bis.

- 16 -

2. Il comitato è presieduto dall'assessore competente in materia di politiche della casa ed è composto dai soggetti individuati con deliberazione della Giunta provinciale assicurando il coinvolgimento dei portatori di interesse e, in particolare, dei rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali e delle associazioni degli inquilini e dei proprietari e di un rappresentante delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il comitato opera con il supporto delle strutture provinciali e degli enti strumentali di riferimento.

3. Ai componenti del comitato non sono riconosciute indennità, né rimborsi spesa.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale, adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono disciplinati le modalità di funzionamento del comitato e ogni altro aspetto necessario per l'attuazione di questo articolo."

3. Per i fini di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali). Per gli anni successivi alla quantificazione dell'onere si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Capo V

Disposizioni in materia di sport

Art. 30

Modificazioni dell'articolo 37 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)

1. Nel comma 1 dell'articolo 37 della legge provinciale sullo sport 2016, dopo le parole: "dal CONI" sono inserite le seguenti: "o dal CIP".

2. Nel comma 2 dell'articolo 37 della legge provinciale sullo sport 2016, dopo le parole: "dal CONI" sono inserite le seguenti: "o dal CIP".

3. Nel comma 3 dell'articolo 37 della legge provinciale sullo sport 2016, dopo le parole: "al comitato provinciale del CONI" sono inserite le seguenti: "e al comitato provinciale del CIP".

4. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 180.000 euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 nell'ambito della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (Sport e tempo libero). Per gli anni successivi alla quantificazione dell'onere si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Capo VI

Disposizioni in materia di attività economiche

Art. 31

Integrazione dell'articolo 5 della legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7 (Prime misure del 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 7 del 2021 è inserito il seguente:

"1 bis. In ragione dell'attuale contesto eccezionale di crisi energetica e d'incremento dei prezzi, l'esonero previsto dal comma 1 è esteso al periodo di imposta 2023, nel rispetto della normativa

- 17 -

europea in materia di aiuti di Stato."

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 550.000 euro per l'anno 2023 nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali).

Art. 32

Inserimento dell'articolo 15 quinquies nella legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), e abrogazione dell'articolo 13 (Promozione della costituzione di un fondo per lo sviluppo dell'agricoltura trentina) della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3

1. Dopo l'articolo 15 quater, nel capo I della legge provinciale sull'agricoltura 2003, è inserito il seguente:

"Art. 15 quinquies

Promozione dello sviluppo e della competitività dell'agricoltura trentina

1. Per accrescere lo sviluppo e la competitività delle imprese del settore agricolo operanti nel territorio provinciale la Provincia sostiene e promuove iniziative, anche finalizzate a favorire l'accesso al credito, che generano effetti moltiplicativi e leve finanziarie.

2. Per attuare il comma 1 la Provincia può intervenire con misure agevolative, anche attuate o integrate con altre misure agevolative a carattere statale o dell'Unione europea, incluse quelle a valere sul fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca previsto dalla vigente disciplina statale. Per l'attuazione può essere previsto il ricorso a protocolli d'intesa o convenzioni.

3. Con apposita deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità per il funzionamento e la gestione delle iniziative previste da quest'articolo e ogni altro aspetto necessario per la sua attuazione."

2. L'articolo 13 della legge provinciale n. 3 del 2020 è abrogato.

3. Per i fini di cui al comma 1, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1.486.200 euro per l'anno 2023 nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare).

Art. 33

Integrazione dell'articolo 13 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 (Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera)

1. Nel comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 27 del 1988, dopo le parole: "da adibire ad ostelli della gioventù" sono inserite le seguenti: ", esercizi rurali".

Capo VII

Disposizioni in materia di protezione civile

Art. 34

Integrazione dell'articolo 2 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)

1. Alla fine della lettera e quater) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 26 del 1988 sono inserite le parole: ". In alternativa agli oneri per il rilascio delle patenti di

- 18 -

servizio disciplinato dal decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2015, n. 8-22/Leg (Nuovo regolamento sull'immatricolazione e guida dei veicoli e delle imbarcazioni a disposizione di strutture operative della protezione civile provinciale), la cassa può riconoscere ai vigili del fuoco volontari il rimborso delle spese sostenute per il conseguimento della patente di guida civile se questa è convertita in patente di servizio; con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i limiti, i casi, le condizioni e le modalità per il relativo rimborso".

2. Per i fini di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 125.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 nell'ambito della missione 11 (Soccorso civile), programma 01 (Sistema di protezione civile). Per gli anni successivi alla quantificazione dell'onere si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Capo VIII

Disposizioni in materia di opere pubbliche

Art. 35

Sostituzione dell'articolo 30 (Contributi a sostegno delle persone residenti e dimoranti negli immobili interessati dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento) della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22

1. L'articolo 30 della legge provinciale n. 22 del 2021 è sostituito dal seguente:

"Art. 30

Contributi per il rilascio tempestivo degli immobili interessati dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento

1. La Provincia sostiene i soggetti residenti in unità immobiliari il cui mantenimento è incompatibile con la realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento mediante il riconoscimento di un'indennità speciale forfettaria, quale garanzia di tutela sociale, per favorire la loro ricollocazione in altre unità immobiliari, con le modalità previste da quest'articolo.

2. Il contributo è riconosciuto in misura pari a 10.000 euro per ciascuna unità immobiliare ai soggetti che, alla data di entrata in vigore di questa legge, risiedevano nella medesima unità immobiliare, purchè l'unità immobiliare venga rilasciata in tempi compatibili con l'avvio dei lavori definiti dal soggetto proponente dell'opera.

3. Per le medesime finalità è inoltre riconosciuto un contributo pari a 5.000 euro ai soggetti titolari di attività imprenditoriali che, alla data di entrata in vigore di questa legge, sono svolte in unità immobiliari non di loro proprietà il cui mantenimento è incompatibile con la realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento, a condizione che l'unità immobiliare venga rilasciata in tempi compatibili con l'avvio dei lavori definiti dal soggetto proponente dell'opera, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati criteri e modalità per l'attuazione di quest'articolo, nonché la documentazione da consegnare per il riconoscimento dei contributi."

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023 nell'ambito della missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare).

3. Per i fini di cui al comma 3 dell'articolo 30 della legge provinciale n. 22 del 2021, come modificato da quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023 nell'ambito della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 01 (Industria, PMI e artigianato).

- 19 -

Capo IX
Disposizioni finali

Art. 36
Disposizioni finanziarie

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste dalla tabella B.

Art. 37
Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nella tabella C.

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nella tabella C.

Art. 38
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 29 dicembre 2022

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Maurizio Fugatti

- 20 -

TABELLA A

Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti il bilancio annuale 2023 e pluriennale 2023 - 2025 (articolo 36)

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	NOTE
	MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
01.03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (CAP. 151590 - 615930 - 615935 - 615936 - 908095)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	33.527.450,00 44.527.450,00 +11.000.000,00	33.527.450,00 33.527.450,00 0	8.527.450,00 33.527.450,00 +25.000.000,00	
01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (CAP. 151960 - 151965 - 153000 - 153050 - 153100 - 157500 - 157550 - 158500 - 158650 - 158670 - 158675 - 158760 - 158765 - 158800 - 158820 - 158900 - 158950 - 908560)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	28.128.669,87 97.737.462,63 +69.608.792,76	18.197.240,00 18.377.240,00 +180.000,00	870.000,00 19.177.240,00 +18.307.240,00	+5.000.000,00 per il 2026
01.08	Statistica e sistemi informativi (CAP. 150530 - 153550 - 154500 - 154530 - 155000 - 747000)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	13.715.058,20 4.179.942,54 -9.535.115,66	13.260.578,20 18.786.216,87 +5.525.638,67	1.110.578,20 10.703.716,87 +9.593.138,67	+7.598.714,32 per il 2026 +4.700.000,00 per il 2027
01.10	Risorse umane (CAP. 151530 - 151532 - 157270 - 157310 - 157510 - 905410 - 906000 - 908030)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	4.222.000,00 5.049.000,00 +827.000,00	4.093.000,00 4.710.000,00 +617.000,00	0,00 2.591.000,00 +2.591.000,00	+100.000,00 fino al 2027
01.11	Altri servizi generali (CAP. 151580 - 151620 - 151625 - 152530 - 157525 - 905400 - 907000 - 907400 - 908050 - 908060 - 908200)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	2.523.970,04 2.647.970,04 +124.000,00	2.588.977,73 2.843.977,73 +255.000,00	436.477,73 2.841.477,73 +2.405.000,00	+103.760,00 per il 2026 +139.760,00 per il 2027 +171.760,00 per il 2028 +83.760,00 per il 2029
	MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
04.01	Istruzione prescolastica (CAP. 250500 - 250501 - 250550 - 251000 - 251050 - 252701 - 252709 - 252725)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	89.094.702,63 93.482.974,72 +4.388.272,09	89.121.942,00 93.299.214,09 +4.177.272,09	1.080.889,00 92.980.261,09 +91.899.372,09	
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria (CAP. 252025 - 252050 - 252100 - 252110 - 252120 - 252150 - 252151 - 252700 - 252702 - 252703 - 252704 - 252705 - 252706 - 252707 - 252708 - 252710 - 252711 - 252712 - 252713 - 252715 - 252720 - 252724 - 252730 - 252731 - 252732 - 252734 - 252736 - 252755 - 252756 - 252757 - 252770 - 252771 - 252800 - 252801 - 252840 - 252845 - 256000 - 259700)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	111.476.845,28 129.305.013,19 +17.828.167,91	105.326.760,00 119.917.487,91 +14.590.727,91	0,00 116.268.687,91 +116.268.687,91	+6.830.000,00 per il 2026 +4.802.000,00 per il 2027 +1.780.000,00 per il 2028

- 21 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	NOTE
04.03	Edilizia scolastica (CAP. 157550 - 252956 - 252957 - 252960 - 252961 - 252962 - 252964 - 252970 - 253540 - 253550)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	12.636.172,44 8.586.172,44 -4.050.000,00	10.200.500,00 30.700.000,00 +20.499.500,00	7.000.500,00 38.360.000,00 +31.359.500,00	+15.339.500,00 per il 2026 -2.200.500,00 per il 2027 -2.200.500,00 per il 2028 -2.200.500,00 per il 2029 -2.200.500,00 per il 2030 -2.200.500,00 per il 2031 -2.200.500,00 per il 2032 -2.200.500,00 per il 2033
04.04	Istruzione universitaria (CAP. 255325 - 311000 - 311100 - 311130 - 311150 - 312000 - 312100 - 312110 - 312130 - 313000 - 313100 - 314000 - 314010 - 441000 - 441080 - 444200 - 908500)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	106.957.016,64 104.291.935,64 -2.665.081,00	113.408.935,64 105.121.935,64 -8.287.000,00	83.316.229,08 102.341.915,08 +19.025.686,00	+11.306.081,00 per il 2026
04.06	Servizi ausiliari all'istruzione (CAP. 252200 - 252210 - 252760 - 252780 - 252950 - 254500 - 255200 - 255205 - 255207 - 745000)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	21.907.100,00 23.104.100,00 +1.197.000,00	21.055.100,00 21.315.100,00 +260.000,00	50.000,00 21.365.100,00 +21.315.100,00	
	MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI					
05.01	Valorizzazione dei beni di interesse storico (CAP. 355050 - 356700 - 356700 - 356705 - 356750 - 356752 - 356850 - 357500 - 357502 - 357504)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	832.000,00 3.027.000,00 +2.195.000,00	32.000,00 32.000,00 0	0,00 32.000,00 +32.000,00	
05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (CAP. 351000 - 351010 - 351050 - 351055 - 351150 - 351152 - 351154 - 351156 - 352000 - 352050 - 352055 - 352115 - 352120 - 353000 - 353004 - 353050 - 353054 - 353100 - 353150 - 353200 - 353230 - 353240 - 353250 - 353251 - 353300 - 353350 - 353400 - 353410 - 354000 - 354050 - 354150 - 354200 - 354250 - 354251 - 354300 - 354350 - 354400 - 354410 - 354430 - 354500 - 356006 - 356710 - 357510 - 904050 - 904070 - 904073 - 904600 - 904602 - 907900 - 908020 - 908240 - 908500 - 908900)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	34.801.721,40 43.763.049,93 +8.961.328,53	29.069.721,40 31.583.479,10 +2.513.757,70	550.000,00 28.672.640,00 +28.122.640,00	+316.000,00 per il 2026
	MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
06.01	Sport e tempo libero (CAP. 358200 - 358212 - 358300 - 358305 - 358310 - 358312 - 358313 - 358314 - 358315 - 358316 - 358318 - 358501)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	37.315.000,00 36.158.000,00 -1.157.000,00	22.575.000,00 14.452.500,00 -8.122.500,00	27.450.000,00 60.582.500,00 +33.132.500,00	+9.650.000,00 per il 2034
06.02	Giovani (CAP. 255330 - 904076 - 904080 - 904082 - 904087)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	1.350.000,00 1.400.000,00 +50.000,00	1.350.000,00 1.350.000,00 0	0,00 1.350.000,00 +1.350.000,00	

- 22 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	NOTE
07.01	MISSIONE 7 - TURISMO Sviluppo e valorizzazione del turismo (CAP. 157510 - 615430 - 615432 - 615434 - 615444 - 615446 - 615448 - 615500 - 615501 - 615510 - 615540 - 615543 - 615545 - 615547 - 615550 - 615557 - 615634 - 615636 - 615639 - 615644 - 615645 - 615646 - 615647 - 615648 - 615660 - 615665 - 615670 - 906700 - 906701 - 906702 - 906703)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	42.513.000,00 66.600.000,00 +24.087.000,00	42.221.000,00 40.521.000,00 -1.700.000,00	0,00 43.757.000,00 +43.757.000,00	
08.01	MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA Urbanistica e assetto del territorio (CAP. 157510 - 157550 - 801001 - 801050 - 801100 - 801950 - 801952 - 802300 - 807970 - 808600 - 808601 - 808602 - 808603 - 808604 - 808620 - 808625)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	1.120.875,00 2.472.875,00 +1.352.000,00	887.375,00 2.082.375,00 +1.195.000,00	336.750,00 1.823.750,00 +1.487.000,00	
08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare (CAP. 651050 - 651055 - 651057 - 652010 - 652013 - 652015 - 652020 - 652030 - 652040 - 652045 - 652047 - 652048 - 654000 - 654050 - 654054 - 654060 - 654070 - 654075 - 654500 - 655620 - 802350 - 802370)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	9.577.690,01 13.227.690,01 +3.650.000,00	12.159.622,49 13.159.622,49 +1.000.000,00	4.538.464,01 8.738.464,01 +4.200.000,00	
09.01	MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Difesa del suolo (CAP. 805720)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	19.080.500,00 32.288.518,33 +13.208.018,33	17.000.000,00 26.775.000,00 +9.775.000,00	0,00 17.370.000,00 +17.370.000,00	+3.050.000,00 per il 2026
09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (CAP. 803000 - 803015 - 803050 - 803550 - 803560 - 803570 - 803572 - 803580 - 803581 - 803585 - 803600 - 803710 - 804850 - 805710 - 805712 - 907000)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	1.922.600,00 3.951.000,00 +2.028.400,00	2.518.000,00 1.558.000,00 -960.000,00	1.000.000,00 2.500.000,00 +1.500.000,00	+1.000.000,00 per il 2034
09.03	Rifiuti (CAP. 803530 - 803540 - 803550 - 804500 - 804700)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	2.000.000,00 7.197.264,52 +5.197.264,52	0,00 2.000.000,00 +2.000.000,00	0,00 2.000.000,00 +2.000.000,00	+2.000.000,00 fino al 2031
09.04	Servizio idrico integrato (CAP. 804600 - 804601 - 804602 - 804800 - 808905 - 808907 - 808908 - 809200)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	3.420.000,00 9.226.000,00 +5.806.000,00	4.010.000,00 6.432.500,00 +2.422.500,00	13.000.000,00 11.352.500,00 -1.647.500,00	+6.000.000,00 per il 2026 +2.000.000,00 per il 2027 +2.000.000,00 per il 2028 +2.000.000,00 per il 2029 +2.000.000,00 per il 2030 +2.000.000,00 per il 2031

- 23 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	NOTE
09.05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione (CAP. 803620 - 805000 - 805050 - 805055 - 805520 - 805521 - 805522 - 805530 - 805543 - 805545 - 805560 - 805580 - 805590 - 805591 - 805650 - 805670 - 805680 - 805700 - 805800 - 806000 - 806020 - 806030 - 806040 - 806050 - 806055 - 806085 - 806090 - 806200 - 806201 - 806220 - 806221 - 806240 - 806400)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	16.379.964,60 26.797.415,00 +10.417.450,40	15.359.778,20 17.658.554,13 +2.298.775,93	1.250.000,00 14.997.775,00 +13.747.775,00	+426.960,00 fino al 2027
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
10.01	Trasporto ferroviario (CAP. 615925 - 743350 - 743352 - 743354 - 745000)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	18.380.000,00 25.717.000,00 +7.337.000,00	17.960.000,00 17.960.000,00 0	0,00 17.960.000,00 +17.960.000,00	
10.02	Trasporto pubblico locale (CAP. 745000 - 746000 - 746010 - 746020 - 746030 - 746050 - 746060)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	97.128.811,58 99.998.811,58 +2.870.000,00	111.020.146,58 112.176.146,58 +1.156.000,00	4.895.155,22 78.455.155,22 +73.560.000,00	+4.000.000,00 per il 2026
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali (CAP. 408500 - 408501 - 408502 - 408503 - 408504 - 408505 - 408506 - 408507 - 408508 - 408509 - 408510 - 408515 - 408516 - 618035 - 741110 - 741111 - 743000 - 743050 - 743052 - 743053 - 743150 - 743151 - 743152 - 743153 - 743154 - 743155 - 743156 - 743158 - 743160 - 743161 - 743162 - 743163 - 743170 - 743172 - 743200 - 743400 - 743500 - 743670 - 743680 - 743685 - 907000)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	123.274.525,13 110.318.897,20 -12.955.627,93	139.320.487,95 160.993.245,60 +21.672.757,65	164.152.453,37 160.424.998,99 -3.727.454,38	-38.539.500,00 per il 2026 +13.900.500,00 per il 2027 +59.200.500,00 per il 2028 +43.800.500,00 per il 2029 +35.200.500,00 per il 2030 +2.200.500,00 per il 2031 +2.200.500,00 per il 2032 +2.200.500,00 per il 2033
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE						
11.01	Sistema di protezione civile (CAP. 158600 - 806700 - 806720 - 806780 - 806900 - 806920 - 807000 - 807100 - 807531 - 807600)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	15.153.200,00 29.251.200,00 +14.098.000,00	15.153.200,00 23.314.520,00 +8.161.320,00	4.733.200,00 15.981.200,00 +11.248.000,00	+2.500.000,00 per il 2026
11.02	Interventi a seguito di calamità naturali (CAP. 807920 - 807940 - 807960 - 807961 - 807980 - 807990 - 808200 - 808220 - 808221 - 808224 - 808225 - 808240 - 808245 - 808248)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	1.840.595,32 8.560.595,32 +6.720.000,00	9.266.207,73 11.216.207,73 +1.950.000,00	0,00 6.450.000,00 +6.450.000,00	+70.000,00 fino al 2027
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (CAP. 250500 - 255250 - 401000 - 401010 - 401015 - 402040 - 403100)	<i>GIÀ AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	13.948.344,80 14.728.344,80 +780.000,00	13.971.254,40 13.951.254,40 -20.000,00	677.428,00 13.942.428,00 +13.265.000,00	

- 24 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	NOTE
12.02	Interventi per la disabilità (CAP. 401500 - 402041 - 402045 - 402047 - 402054 - 402200 - 402214 - 402500 - 404212 - 404214 - 404600 - 404650 - 441030 - 442040)	<i>GIÀ AUT.</i>	48.769.600,00	48.769.600,00	2.017.000,00	
		<i>NUOVO</i>	50.464.600,00	48.769.600,00	48.699.350,00	
		<i>VARIAZ.</i>	+1.695.000,00	0	+46.682.350,00	
12.03	Interventi per gli anziani (CAP. 255300 - 401500 - 402042 - 402053)	<i>GIÀ AUT.</i>	76.003.200,00	75.750.000,00	380.000,00	
		<i>NUOVO</i>	76.739.200,00	75.950.000,00	75.940.000,00	
		<i>VARIAZ.</i>	+736.000,00	+200.000,00	+75.560.000,00	
12.04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale (CAP. 401000 - 401007 - 401020 - 402025 - 402048 - 402050 - 402051 - 402052 - 402055 - 402450 - 402460 - 402461 - 402462 - 402463 - 402610 - 402612 - 404070 - 404075 - 404100 - 404300 - 404302 - 404304)	<i>GIÀ AUT.</i>	10.478.802,05	9.367.842,70	525.000,00	+3.050.000,00 per il 2026
		<i>NUOVO</i>	14.972.478,57	16.736.869,38	17.040.579,14	+2.000.000,00 per il 2027 +2.000.000,00 per il 2028
		<i>VARIAZ.</i>	+4.493.676,52	+7.369.026,68	+16.515.579,14	
12.05	Interventi per le famiglie (CAP. 402020 - 402030 - 402038 - 402060 - 402065 - 402066 - 402600 - 402601 - 402602 - 402603 - 402604 - 402605 - 402606 - 402607 - 402608 - 402609 - 402614 - 402627 - 404202 - 404203 - 404204 - 404205 - 404206)	<i>GIÀ AUT.</i>	105.630.500,00	102.688.000,00	1.200.000,00	+5.400.000,00 fino al 2027
		<i>NUOVO</i>	111.228.000,00	108.320.000,00	107.650.000,00	+6.600.000,00 per il 2028 +3.000.000,00 per il 2029
		<i>VARIAZ.</i>	+5.597.500,00	+5.632.000,00	+106.450.000,00	
12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (CAP. 157550 - 401000 - 401002 - 401030 - 402043 - 402044 - 402402 - 404000 - 404002 - 404050 - 904000)	<i>GIÀ AUT.</i>	485.000,00	285.000,00	140.000,00	+90.000,00 per il 2026
		<i>NUOVO</i>	3.705.000,00	460.000,00	370.000,00	+91.950,00 per il 2027 +60.000,00 per il 2028
		<i>VARIAZ.</i>	+3.220.000,00	+175.000,00	+230.000,00	+60.000,00 per il 2029
12.08	Cooperazione e associazionismo (CAP. 402000 - 402150 - 904100 - 904102 - 908245)	<i>GIÀ AUT.</i>	3.133.000,00	1.304.000,00	0,00	
		<i>NUOVO</i>	3.654.000,00	2.504.000,00	1.354.000,00	
		<i>VARIAZ.</i>	+521.000,00	+1.200.000,00	+1.354.000,00	
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE						

- 25 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	NOTE
13.01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA (CAP. 441000 - 441020 - 441100 - 441150 - 441151 - 441155 - 441156 - 441157 - 441275 - 442000)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	1.260.515.229,42 1.300.575.613,30 +40.060.383,88	1.317.089.000,00 1.325.141.165,88 +8.052.165,88	98.250.000,00 1.323.594.275,44 +1.225.344.275,44	+13.100.000,00 per il 2026 +5.030.000,00 per il 2027 +100.000,00 per il 2028 +100.000,00 per il 2029 +100.000,00 per il 2030 +100.000,00 per il 2031 +100.000,00 per il 2032 +100.000,00 per il 2033 +100.000,00 per il 2034 +100.000,00 per il 2035 +100.000,00 per il 2036 +100.000,00 per il 2037 +100.000,00 per il 2038 +100.000,00 per il 2039 +100.000,00 per il 2040 +100.000,00 per il 2041 +100.000,00 per il 2042 +100.000,00 per il 2043 +100.000,00 per il 2044 +100.000,00 per il 2045 +100.000,00 per il 2046 +100.000,00 per il 2047 +100.000,00 per il 2048
13.02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA (CAP. 441040 - 441250)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	19.710.000,00 19.860.000,00 +150.000,00	19.710.000,00 19.860.000,00 +150.000,00	0,00 19.860.000,00 +19.860.000,00	
13.05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari (CAP. 157550 - 317350 - 444000 - 444005 - 444100 - 444110 - 444112 - 444230 - 444315 - 445000 - 445005 - 445100)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	52.511.867,44 7.950.505,20 -44.561.362,24	97.047.683,67 53.336.513,70 -43.711.169,97	124.540.035,05 21.708.867,56 -102.831.167,49	+44.000.000,00 per il 2026 +97.000.000,00 per il 2027 +59.000.000,00 per il 2028 +59.000.000,00 per il 2029 +59.000.000,00 per il 2030 +59.000.000,00 per il 2031 +30.000.000,00 per il 2032 +30.000.000,00 per il 2033 +62.316.600,00 per il 2034
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'						

- 26 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	NOTE
14.01	Industria, PMI e Artigianato (CAP. 151655 - 151660 - 612750 - 612755 - 612756 - 612758 - 612800 - 612807 - 612808 - 612809 - 612820 - 612822 - 612855 - 612860 - 612861 - 612865 - 612870 - 612880 - 612885 - 612900 - 612921 - 612935 - 612945 - 612947 - 615600 - 615604 - 615605 - 615606 - 615607 - 615608 - 615609 - 615611 - 615612 - 615613 - 615615 - 615618 - 615620 - 615625 - 615637 - 615675 - 615680 - 615690 - 615705 - 615805 - 617400 - 617475 - 617476 - 617477 - 617480 - 617482 - 617484 - 617520 - 617560 - 617568 - 617570)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	39.635.877,38 88.979.859,60 +49.343.982,22	39.899.290,00 50.292.753,92 +10.393.463,92	37.650.055,00 44.580.760,18 +6.930.705,18	+18.212.243,00 per il 2026 +11.608.206,00 per il 2027 +6.520.000,00 per il 2028 +6.250.000,00 per il 2029 +6.250.000,00 per il 2030 +6.250.000,00 per il 2031 +6.250.000,00 per il 2032 +4.250.000,00 per il 2033 +2.010.164,00 per il 2034 +700.000,00 per il 2035 +700.000,00 per il 2036 +700.000,00 per il 2037 +700.000,00 per il 2038 +700.000,00 per il 2039 +700.000,00 per il 2040 +700.000,00 per il 2041 +700.000,00 per il 2042 +700.000,00 per il 2043 +700.000,00 per il 2044 +700.000,00 per il 2045 +700.000,00 per il 2046
14.02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (CAP. 615420 - 615425 - 615520 - 615524 - 615530 - 615630 - 615632 - 615682 - 615684)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	4.363.750,00 6.668.750,00 +2.305.000,00	2.675.750,00 3.275.750,00 +600.000,00	0,00 2.340.000,00 +2.340.000,00	
14.03	Ricerca e innovazione (CAP. 252965 - 252966 - 252967 - 252968 - 316940 - 316960 - 317000 - 317150 - 317160 - 317700 - 317726)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	55.063.300,00 63.162.279,29 +8.098.979,29	86.113.300,00 97.613.300,00 +11.500.000,00	34.564.600,00 95.264.600,00 +60.700.000,00	+7.800.000,00 per il 2026 +1.000.000,00 per il 2027
14.04	Reti e altri servizi di pubblica utilità (CAP. 612872 - 615150 - 615415 - 615416 - 615445 - 615447 - 615450 - 615685 - 615700 - 618120 - 747500 - 747515 - 747516 - 747517 - 747518 - 747519 - 747520)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	9.201.000,00 9.521.000,00 +320.000,00	9.128.817,74 10.128.817,74 +1.000.000,00	0,00 10.128.817,74 +10.128.817,74	+1.000.000,00 per il 2026
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
15.01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro (CAP. 407500)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	470.000,00 520.000,00 +50.000,00	470.000,00 470.000,00 0	0,00 470.000,00 +470.000,00	
15.02	Formazione professionale (CAP. 256420 - 256550 - 256552 - 256800 - 256810 - 256812 - 256815 - 256820 - 256822 - 256823 - 256824 - 256825 - 256830 - 256831 - 256832 - 256834 - 256836 - 256838 - 256840 - 256842 - 256860 - 256862 - 256870 - 256872 - 908080)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	2.495.053,70 2.708.053,70 +213.000,00	1.342.000,00 5.884.160,00 +4.542.160,00	1.342.000,00 4.997.660,00 +3.655.660,00	+3.032.500,00 per il 2026 +213.000,00 per il 2027 +155.000,00 per il 2028 +155.000,00 per il 2029

- 27 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	NOTE
15.03	Sostegno all'occupazione (CAP. 407500 - 408000 - 408001 - 408002 - 408005 - 408006 - 408007 - 408008 - 408009 - 408010 - 408011 - 408012 - 408013 - 408014 - 408017 - 408018 - 408019 - 408021 - 408030 - 408032 - 408034 - 408036 - 408050 - 408550 - 618030)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	63.040.000,00 71.195.000,00 +8.155.000,00	61.900.000,00 66.730.000,00 +4.830.000,00	0,00 62.830.000,00 +62.830.000,00	+130.000,00 fino al 2028 +120.000,00 per il 2029
MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
16.01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (CAP. 500500 - 500501 - 500502 - 500550 - 500551 - 500553 - 500555 - 500556 - 500557 - 500560 - 500565 - 500700 - 500900 - 500910 - 503150 - 503250 - 503300 - 503302 - 503305 - 506000 - 506030 - 506050 - 506100 - 506140 - 506150 - 506160 - 507000 - 507010 - 507030 - 507050 - 507052 - 507060 - 507070 - 507100 - 507150 - 507520 - 509000 - 618050)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	15.115.900,00 40.880.015,60 +25.764.115,60	4.990.300,00 14.576.190,15 +9.585.890,15	230.000,00 12.616.979,52 +12.386.979,52	+7.789.720,00 per il 2026 +7.729.720,00 per il 2027
16.02	Caccia e pesca (CAP. 805100 - 805120)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	700.000,00 1.478.700,00 +778.700,00	700.000,00 700.000,00 0	0,00 700.000,00 +700.000,00	
MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI						
18.01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (CAP. 202100 - 202101 - 202110 - 202112 - 202113 - 202114 - 202115 - 203000 - 203001 - 203004 - 203006 - 203007 - 203010 - 203050 - 203100 - 203105 - 205050 - 205100 - 205150 - 205245 - 205250 - 205252 - 205300 - 205310 - 205320 - 205350 - 205360 - 205365 - 205460 - 205465 - 205560 - 205850 - 206500 - 206520 - 206550 - 617950 - 618155 - 618190 - 619000 - 619010 - 619011 - 619012 - 619013 - 906200 - 906900 - 906902 - 907000 - 908460 - 908465)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	557.989.268,10 611.982.522,36 +53.993.254,26	521.491.828,23 565.359.511,45 +43.867.683,22	17.055.710,85 525.742.143,81 +508.686.432,96	+199.999,27 per il 2026 -0,73 per il 2027 -0,73 per il 2028 -0,73 per il 2029 -0,73 per il 2030 -0,73 per il 2031 -0,73 per il 2032 +1.594.090,31 per il 2033 +7.663.116,05 per il 2034
MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI						
19.01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo (CAP. 152160 - 152165 - 406000 - 406002 - 406004 - 406006 - 406500 - 406950 - 407000 - 407050 - 904650 - 908160 - 908162 - 908243)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	1.752.161,20 2.912.161,20 +1.160.000,00	1.740.161,20 1.821.421,20 +81.260,00	0,00 1.615.000,00 +1.615.000,00	
19.02	Cooperazione territoriale (CAP. 908244 - 908246 - 908250 - 908253)	<i>GIA' AUT.</i> <i>NUOVO</i> <i>VARIAZ.</i>	2.256.981,13 2.060.375,33 -196.605,80	1.447.555,00 1.506.055,00 +58.500,00	1.358.939,66 1.119.829,72 -239.109,94	

- 28 -

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025	NOTE
1) TOTALE NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE			420.386.286,31	209.487.399,80	2.769.386.439,65	
2) TOTALE RIDUZIONI DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI			-75.120.792,63	-62.800.669,97	-108.445.231,81	

- 29 -

Tabella B
Copertura degli oneri relativi al bilancio di previsione 2023-2025 (articolo 36)

(in migliaia di euro)

	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
1. <u>Oneri complessivi da coprire:</u>			
NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE	420.386	209.487	2.769.386
Articolo 36 - Nuove autorizzazioni di spesa (vedi totale 1 della tabella A)	420.386	209.487	2.769.386
MINORI ENTRATE	0	4.500	0
Articolo 1 - Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF	0	4.500	0
TOTALE ONERI DA COPRIRE	420.386	213.987	2.769.386
2. <u>Mezzi di copertura:</u>			
RIDUZIONI DI SPESE	75.121	62.801	108.445
Articolo 36 - Riduzioni autorizzazioni di spesa (vedi totale 2 della tabella A)	75.121	62.801	108.445
QUOTA MAGGIORI ENTRATE	345.265	151.186	2.660.941
TOTALE MEZZI DI COPERTURA	420.386	213.987	2.769.386

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio della Provincia

- 30 -

Tabella C

Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (articolo 37)

N.	Estremi dell'atto	Sintesi dell'oggetto	Importo in euro	Missione - programma Capitolo di bilancio Anno d'imputazione
1	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica 6 luglio 2022, n. 7115	Spesa per indennità di occupazione	581,56	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 743151 Anno d'imputazione 2022
2	Determinazione del dirigente del servizio attività educative per l'infanzia 8 luglio 2022, n. 7217, modificata con determinazione 12 luglio 2022, n. 7372	Spesa per convegno	120,00	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Capitolo di bilancio 250500-001 Anno d'imputazione 2022
3	Determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale per le opere pubbliche 8 agosto 2022, n. 8563	Spesa per incarico responsabile sicurezza	17.080,00	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 741060 Anni di imputazione 2022 e 2023
4	Determinazione del dirigente del servizio attività e produzione culturale 18 agosto 2022, n. 8940	Spesa per servizio di prestito interbibliotecario	14.321,86	Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Capitolo di bilancio 352000-002 Anno d'imputazione 2022
5	Determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale per le opere pubbliche 19 settembre 2022, n. 10090	Spesa per manutenzione straordinaria immobili	52.853,45	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Capitolo di bilancio 157550-004 Anno d'imputazione 2022
6	Determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale per le opere pubbliche 20 settembre 2022, n. 10102	Spesa per realizzazione pista ciclopedonale	1.642,12	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 408500 Anno d'imputazione 2022
7	Determinazione del dirigente del servizio gestioni patrimoniali e logistica 22 settembre 2022, n. 10233	Spesa per canoni di locazione	44.225,00	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Capitolo di bilancio 151950 Anno d'imputazione 2022
8	Determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale per le opere pubbliche 30 settembre 2022, n. 10572	Spesa per realizzazione sottopasso ciclopedonale	15.860,00	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Capitolo di bilancio 408500 Anno d'imputazione 2022

- 31 -

N.	Estremi dell'atto	Sintesi dell'oggetto	Importo in euro	Missione - programma Capitolo di bilancio Anno d'imputazione
9	Determinazione del dirigente del servizio attività educative per l'infanzia 5 ottobre 2022, n. 10689	Spesa per incarico di formazione	1.244,40	Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Capitolo di bilancio 250500-001 Anno d'imputazione 2022
10	Determinazione del dirigente del dipartimento salute e politiche sociali 2 novembre 2022, n. 11694	Spesa per commissione	661,31	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11 Altri servizi generali Capitolo di bilancio 905400-004 Anno d'imputazione 2022

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la seguono, per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: <https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/>). Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Nota all'articolo 1

- L'articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 1

Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

1. Per gli anni d'imposta 2020 e 2021, ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 15.000 euro è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, una deduzione dalla base imponibile di 15.000 euro.

2. Per gli anni d'imposta 2020 e 2021, la deduzione prevista dal comma 1 non spetta ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 15.000 euro.

2 bis. Per l'anno d'imposta 2022, ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 25.000 euro è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, una deduzione dalla base imponibile di 25.000 euro. La deduzione prevista da questo comma non spetta ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 25.000 euro.

2 ter. Per l'anno d'imposta 2023, ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 15.000 euro è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, una deduzione dalla base imponibile di 15.000 euro. La deduzione prevista da questo comma non spetta ai soggetti passivi aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF superiore a 15.000 euro.

3. Ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, per il periodo d'imposta 2020 e per il successivo l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aumentata di 0,5 punti percentuali per la quota di reddito imponibile eccedente l'importo di 55.000 euro.

3 bis. Ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto speciale, ~~per il periodo d'imposta 2022~~ **per i periodi d'imposta 2022 e 2023** l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 è aumentata di 0,5 punti percentuali per la quota di reddito imponibile eccedente l'importo di 50.000 euro.

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C."

Nota all'articolo 2

- Gli articoli 4, 5 e 14 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 4

Soggetto passivo

1. L'IMIS è dovuta dalla persona fisica o giuridica che ha il possesso dell'immobile ai sensi dell'articolo 2, o, in caso di leasing, dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Si prescinde dal risultato della visura in caso di diritto di abitazione costituito ai sensi dell'articolo 540 del codice civile.

2. In caso di decesso del titolare dei diritti reali gli eredi subentrano nella soggezione passiva in base alle disposizioni del codice civile. In caso di fusione, incorporazione o successione tra persone giuridiche il

- 2 -

nuovo soggetto passivo risponde integralmente delle obbligazioni tributarie pregresse.

3. ~~Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa~~ **nel fallimento, nella procedura di liquidazione giudiziale o nella liquidazione coatta amministrativa** il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Questi soggetti, che assumono la qualifica di responsabile d'imposta, sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

4. Se più persone sono titolari dello stesso diritto reale sul medesimo immobile, ogni contitolare è soggetto passivo autonomo per la propria obbligazione tributaria; a ogni contitolare si applicano solo gli elementi soggettivi e oggettivi riferiti alla sua posizione, compresi quelli relativi a esenzioni, riduzioni o agevolazioni d'imposta.

5. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e per gli immobili condominiali e dei centri commerciali a proprietà indivisa, il versamento dell'IMIS è effettuato da chi amministra il bene. Questi, ai sensi della normativa statale in materia di imposta municipale propria, è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'IMIS dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.

Art. 5

Definizioni e calcolo dell'imposta per i fabbricati

1. Ai fini dell'applicazione dell'IMIS, per fabbricato s'intende l'unica unità immobiliare iscritta o per la quale è obbligatoria l'iscrizione nel catasto edilizio urbano. E' considerato parte integrante del fabbricato il terreno che ne costituisce pertinenza ai sensi dell'articolo 817 del codice civile. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori oppure, se precedente, dalla data di accatastamento o da quella di utilizzo in via di fatto provato dalla presenza di utenze di servizi pubblici non finalizzate all'edificazione. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, lettera a), se un fabbricato destinato a esclusivo uso abitativo è edificato unitariamente in base alle norme edilizie ed è articolato in più unità immobiliari autonomamente censite in catasto, tra loro funzionalmente connesse a costituire una sola unità minima abitativa, l'obbligazione tributaria è unica e unitaria per tutte le unità immobiliari interessate, e l'imposta è applicata per la fattispecie dell'abitazione principale, se ne ricorrono i presupposti. La base imponibile è costituita dalla somma delle rendite delle singole unità immobiliari autonomamente iscritte in catasto.

2. Si applicano le seguenti definizioni di fabbricato:

- ~~a) per abitazione principale s'intende il fabbricato, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i coniugi stabiliscono la residenza anagrafica in fabbricati diversi, situati anche al di fuori del territorio provinciale, e sussiste in capo ai coniugi medesimi il presupposto d'imposta di cui agli articoli 2 e 4, questa lettera si applica ad un solo fabbricato e relative pertinenze. Il regolamento comunale previsto dall'articolo 11, comma 2, può prevedere la comunicazione obbligatoria di quale fabbricato costituisce abitazione principale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 144 del codice civile; se nel nucleo familiare sono presenti figli, questa lettera si applica al fabbricato e relative pertinenze nel quale i figli stessi dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;~~
- a) per abitazione principale s'intende il fabbricato, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Se i coniugi stabiliscono la residenza anagrafica in fabbricati diversi, situati anche al di fuori del territorio provinciale, l'applicazione di questa lettera è subordinata, sussistendone i presupposti, alla presentazione ai rispettivi comuni soggetti attivi dell'imposta di una comunicazione entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale le residenze anagrafiche vengono scisse. Il regolamento comunale previsto dall'articolo 8, comma 2, può prevedere un termine più favorevole per la presentazione della comunicazione. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, il soggetto passivo può indicare al comune, nell'ambito di tale comunicazione, elementi, fatti o dati rilevanti volti a dimostrare che il possessore dimora abitualmente nel fabbricato di residenza anagrafica, come individuato nella comunicazione**

- 3 -

medesima. L'obbligo di comunicazione non sussiste con riferimento al fabbricato abitativo che costituiva abitazione principale dei coniugi prima della scissione delle residenze;

- b) per fabbricato assimilato ad abitazione principale s'intende il fabbricato abitativo e le relative pertinenze che i comuni, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), possono considerare direttamente adibito ad abitazione principale. Sono comunque assimilati ad abitazione principale:
- 1) le unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e le relative pertinenze;
 - 2) la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; con riferimento alla sola procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, l'assimilazione si applica, senza necessità di provvedimenti presupposti di qualsiasi natura, con la presentazione, in base all'articolo 11, comma 4, della presente legge, di una comunicazione avente natura costitutiva da parte del coniuge che risulta soggetto passivo per la casa coniugale, con la quale si attesta, ai fini della predetta procedura, l'assegnazione dell'abitazione stessa al coniuge non soggetto passivo; la presentazione della comunicazione comporta l'obbligo della presentazione di successive comunicazioni al verificarsi di situazioni di fatto o di diritto che modificano o fanno cessare il presupposto dell'assimilazione come originariamente comunicato, anche ai sensi dell'articolo 11, comma 3;
 - 3) il fabbricato abitativo assegnato al genitore cui un provvedimento giudiziale ha riconosciuto l'affidamento dei figli, dove questi fissa la dimora abituale e la residenza anagrafica;
 - 4) il fabbricato posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia a ordinamento militare, dal personale dipendente delle forze di polizia a ordinamento civile, dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- c) per altro fabbricato abitativo s'intende il fabbricato nel quale il possessore non risiede anagraficamente e le relative pertinenze;
- d) per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di due unità. Il vincolo di pertinenza sussiste in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dagli articoli 817 e 818 del codice civile. Il contribuente può comunicare al comune quali fabbricati considera pertinenti. In attesa della comunicazione, per inviare il modello precompilato previsto dall'articolo 9, comma 5, il comune utilizza le banche dati relative all'imposta immobiliare propria;
- e) per altro fabbricato s'intende il fabbricato censito al catasto in categorie non abitative e che non costituisce pertinenza di fabbricati di tipo abitativo, destinato a qualunque finalità o utilizzo;
- f) per fabbricato strumentale all'attività agricola s'intende il fabbricato censito a catasto nella categoria D/10, o per cui sussiste l'annotazione catastale di ruralità derivante dai requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dall'articolo 9, comma 3 bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- f bis) per fabbricato destinato e utilizzato a scuola paritaria s'intende il fabbricato, censito al catasto in qualsiasi categoria, strutturalmente destinato ed effettivamente utilizzato dai soggetti e per le attività indicate nell'articolo 30 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), anche se non posseduto da questi soggetti.
3. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale. Ai soli fini dell'imposta il valore catastale, riportato anche sugli estratti catastali, è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:
- a) 168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale A/10, e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
 - b) 147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

- 4 -

- c) 84 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - e) 57,75 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
4. Per determinare la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto ma privi di rendita catastale, oppure non iscritti in catasto, si applica l'articolo 1, commi 336 e 337, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia d'iscrizione al catasto e aggiornamento del classamento catastale. In attesa dell'attribuzione della rendita è dovuta l'IMIS per le aree edificabili, ai sensi dell'articolo 6, comma 4.
5. Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D privi di rendita, in attesa dell'attribuzione della rendita catastale, anche ai sensi del comma 4, la base imponibile è determinata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
6. Le aliquote e le detrazioni dell'IMIS sono così determinate:
- a) l'aliquota per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze è fissata nella misura dello 0 per cento, a eccezione dei fabbricati, rientranti nelle medesime fattispecie, iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali è fissata nella misura dello 0,35 per cento. Dall'imposta dovuta per queste fattispecie è detratto un importo pari all'imposta dovuta per un'abitazione della categoria catastale A/2 di 5,5 vani, con rendita catastale maggiorata del 30 per cento, come stabilito per ciascun comune nell'allegato A; l'importo è rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae questa destinazione. La detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. Nei comuni con più zone censuarie viene considerata la media aritmetica delle diverse rendite della categoria catastale A/2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può diminuire l'aliquota fino allo zero per cento, e aumentare la detrazione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta;
 - b) l'aliquota per gli altri fabbricati abitativi e relative pertinenze è fissata nella misura dello 0,86 per cento. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino all'1,31 per cento o diminuirla fino allo zero per cento;
 - c) l'aliquota per gli altri fabbricati è fissata nella misura dello 0,86 per cento. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino all'1,31 per cento o diminuirla fino allo zero per cento, anche in modo disgiunto per le singole categorie catastali;
 - d) l'aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola è fissata nella misura dello 0,1 per cento. Dalla rendita catastale del fabbricato è dedotto un importo pari a 550 euro. Con la deliberazione prevista dall'articolo 8, comma 1, il comune può aumentare l'aliquota fino allo 0,2 per cento o diminuirla fino allo zero per cento e aumentare la deduzione fino alla concorrenza dell'imposta dovuta;
- d bis) l'aliquota per i fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria è fissata nella misura dello 0 per cento.

Art. 14

Disposizioni finali e transitorie sull'IMIS

1. Fino alla decorrenza dei termini di prescrizione, per l'attività di accertamento, rimborso e riscossione coattiva continuano ad applicarsi le norme statali relative ai tributi indicati nell'articolo 12, comma 1.

2. Gli effetti finanziari in termini di minore gettito derivanti dall'applicazione discrezionale da parte del comune di facoltà riconosciute da questa legge rimangono a carico esclusivo del bilancio del comune, anche in relazione alle norme provinciali in materia di finanza locale.

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad aggiornare periodicamente i valori indicati nell'allegato A, determinando di concerto con il Consiglio delle autonomie locali la frequenza temporale dell'aggiornamento stesso.

4. Per il solo periodo d'imposta 2015 le aliquote previste dall'articolo 5, comma 6, sono fissate nelle misure che seguono, ferme restando le restanti modalità di applicazione dell'articolo 5, comprese le facoltà attribuite ai comuni relativamente all'articolazione delle aliquote e alle detrazioni e deduzioni:

- a) per le abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze: 0,35 per cento;
- b) per gli altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze: 0,895 per cento;

- 5 -

- c) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C/1, C/3, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9: 0,79 per cento;
- d) per i fabbricati strumentali all'attività agricola: 0,1 per cento;
- e) per tutte le altre categorie catastali o tipologie di fabbricati: 0,895 per cento.

5. Per il solo periodo d'imposta 2015 l'aliquota prevista dall'articolo 6, comma 7, è fissata nella misura dello 0,895 per cento, ferme restando le restanti modalità di applicazione dell'articolo 6, comprese le facoltà attribuite ai comuni relativamente all'articolazione dell'aliquota.

6. Per i soli periodi d'imposta 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 la deduzione d'imponibile di cui all'articolo 5, comma 6, lettera d), è stabilita in 1.500 euro.

6 bis. Per i periodi d'imposta 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, fattispecie assimilate e loro pertinenze si applicano i commi 4, 5 e 6, comprese le facoltà ivi riconosciute ai comuni, tranne:

- a) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10 e D2 le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento;
- b) per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali C1 e C3 le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento;
- b bis) limitatamente ai periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, per i fabbricati attribuiti alla categoria catastale D1 la cui rendita catastale è uguale o minore a 75.000 euro l'aliquota è fissata nella misura dello 0,55 per cento;
- b ter) limitatamente ai periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o minore a 50.000 euro le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento;
- b quater) limitatamente ai periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento;
- b quinquies) limitatamente ai periodi di imposta 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, per i fabbricati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), la cui rendita catastale è uguale o minore a 25.000 euro, l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento;
- b sexies) limitatamente ai periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, per i fabbricati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f bis), l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento.

6 ter. Per i periodi d'imposta 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, sono esenti gli immobili posseduti da persone giuridiche qualificate come cooperativa sociale ai sensi della normativa provinciale di settore, destinati alle attività, anche svolte con modalità commerciali, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992. L'esenzione si applica anche agli immobili posseduti da ONLUS diverse dalle cooperative sociali che abbiano stipulato o stipulino nel medesimo periodo d'imposta convenzioni con la Provincia, i comuni, le comunità, gli enti del servizio sanitario nazionale e le aziende sanitarie. L'importo corrispondente all'esenzione, espresso come equivalente sovvenzione, è concesso ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e compete solo in base alla presentazione di specifica comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella quale venga certificato il rispetto dei limiti previsti dal predetto regolamento. La comunicazione può essere presentata prima delle scadenze di versamento dell'imposta di cui all'articolo 9, comma 1, anche a seguito dell'invio del modello precompilato di cui all'articolo 9, comma 5. L'eventuale presentazione della comunicazione dopo il versamento, e comunque entro il termine di prescrizione del 31 dicembre 2016, costituisce titolo per la richiesta di rimborso ai sensi dell'articolo 10, comma 9. Per i periodi d'imposta 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 la comunicazione dev'essere presentata entro il termine di prescrizione del 31 dicembre di ciascuno degli stessi anni e produce effetto, in base ai propri contenuti, unicamente per l'anno cui si riferisce. L'esenzione di cui al presente comma non si cumula con quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).

6 quater. Per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 le disposizioni di cui al comma 6 ter si applicano anche alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), come individuate dai provvedimenti provinciali attuativi di tale disposizione con riferimento agli immobili destinati allo svolgimento delle attività previste dal predetto articolo 1.

6 quinquies. Ai sensi del comma 2 e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, in ragione dei gravi danni subiti dal comune di Dimaro Folgarida in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici

- 6 -

verificatisi a partire dal 27 ottobre 2018, per il solo periodo d'imposta 2019, il Comune di Dimaro Folgarida può disporre, con deliberazione da adottare entro il 31 agosto 2019, l'esenzione per gli immobili compresi nelle zone rossa o gialla come individuate dalle ordinanze del Presidente della Provincia concernenti "Ridefinizione dei vincoli relativi alle aree danneggiate dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi a partire dal 27 ottobre 2018 sul territorio provinciale".

7. *omissis (abrogato)*

7 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), come sostituite dalla legge provinciale n. 20 del 2022 (legge di stabilità provinciale 2023), trovano applicazione a partire dal periodo d'imposta IMIS in corso alla data di entrata in vigore di questo comma. Con riferimento al periodo di imposta 2022, la comunicazione prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera a), come sostituita dalla legge provinciale n. 20 del 2022, è presentata entro il termine perentorio del 30 giugno 2023 per le situazioni nelle quali le residenze sono state scisse nel corso del periodo d'imposta 2022 e nei precedenti. In considerazione di quanto disposto con la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, per i periodi d'imposta per i quali il contribuente è ancora in termini per la presentazione dell'istanza di rimborso, tale istanza può essere presentata in relazione a quanto versato in applicazione dell'articolo 5, comma 2, lettera a), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di questo comma, previa presentazione, entro il termine di prescrizione per la presentazione dell'istanza di rimborso, della comunicazione prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera a), come sostituita dalla legge provinciale n. 20 del 2022, corredata dalle ragioni della richiesta di rimborso. Il rimborso previsto da questo comma può avvenire anche tramite rateizzazione con le modalità stabilite con regolamento comunale."

Nota all'articolo 3

- L'articolo 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 8

Poteri regolamentari e deliberativi dei comuni

1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il comune determina le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree edificabili, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6. Se non adotta la relativa deliberazione si applica l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla proroga automatica delle aliquote vigenti.

2. Il comune può adottare un regolamento per la disciplina dell'IMIS, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali). Il regolamento può:

- a) assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare abitativa, qualificata come abitazione principale ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a titolo permanente, nella quale permanga la residenza del coniuge o di parenti o affini entro il secondo grado, o comunque in tutti i casi nei quali vi sia un utilizzo da parte di chiunque a titolo non oneroso;
- b) assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale; la presente assimilazione può essere estesa anche agli affini del medesimo grado. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato l'agevolazione si applica a una sola unità immobiliare;
- c) considerare esenti gli immobili, a qualsiasi fine destinati o utilizzati, posseduti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale disciplinate dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale);
- d) *omissis (abrogata)*
- e) stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti stabiliti dall'articolo 5, comma 6, lettera a), per i fabbricati indicati nelle lettere a) e b), in alternativa all'assimilazione ivi prevista;
- e bis) per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera c), per i fabbricati iscritti o iscrivibili al catasto nella categoria D8 e destinati esclusivamente a impianti di risalita, funivie, skilift o sciovie,

- 7 -

cabinovie, comunque denominati, nonché a campeggi, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

e ter) stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera a), per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);

e ter 1) stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera a), ed in ogni caso non inferiori alle aliquote fissate ai sensi della lettera e ter), per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi della legge n. 431 del 1998, nonché per i fabbricati adibiti ad alloggio per uso turistico di cui all'articolo 37 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002);

e quater) per i soli periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022, stabilire aliquote ridotte, comunque nei limiti indicati dall'articolo 5, comma 6, lettera c), per i fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), locati per finalità esclusivamente di tipo non abitativo o pertinenziali di abitazioni e utilizzati per l'esercizio di imprese, arti e professioni dal locatario secondo la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. L'applicazione dell'aliquota ridotta avviene con l'adesione formale del locatore e del locatario allo specifico atto convenzionale approvato dal comune con il quale, secondo le disposizioni in esso previste, viene disposta la riduzione del canone di locazione in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il comune stabilisce l'aliquota in senso proporzionale, anche per classi, rispetto all'entità e alla durata temporale della diminuzione del canone di locazione concordate. L'aliquota ridotta trova applicazione per gli interi periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022, oppure dalla data prevista dal comune;

e quinquies) per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021 ridurre, in deroga anche parziale rispetto alle decisioni assunte ai sensi del comma 1 e comunque nei limiti di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c), le aliquote relative ai fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale di tipo non abitativo o pertinenziale ad abitazioni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5 comma 2, lettera f). Si applica l'articolo 9 bis della legge provinciale sulla finanza locale 1993;

e sexies) a partire dal periodo d'imposta 2020, stabilire aliquote ridotte fino allo 0 per cento, per i fabbricati costruiti, posseduti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché rimangono invenduti e in ogni caso non sono locati, concessi in comodato o utilizzati direttamente dall'impresa;

f) stabilire termini di versamento dell'imposta più favorevoli per i contribuenti rispetto a quelli previsti dall'articolo 9, e differimenti dei termini di versamento per situazioni particolari individuate e disciplinate nel regolamento;

g) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, fermo restando che il rimborso non può essere stabilito per un importo superiore all'imposta versata in ciascuno dei tre anni precedenti se l'intervenuta inedificabilità delle aree è conseguente ad istanza presentata in tal senso dal soggetto passivo;

g bis) prevedere l'esenzione per le aree edificabili, comunque denominate, che in base alle norme di attuazione del piano regolatore generale comunale consentono esclusivamente l'ampliamento di fabbricati esistenti;

g ter) stabilire aliquote ridotte, anche fino allo zero per cento, per la fattispecie di cui all'articolo 6, comma 1, nel caso in cui dalla procedura di cui all'articolo 45, comma 4, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, non derivi la modifica della destinazione urbanistica dell'area nel senso della sua inedificabilità;

h) disciplinare gli ambiti demandati da questa legge alla potestà regolamentare del comune.

3. Fatto salvo quanto previsto in materia dalla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993), le deliberazioni in materia di IMIS sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo.

4. Il termine stabilito dal comma 3 non si applica alle deliberazioni relative alla determinazione dei valori delle aree edificabili ai sensi dell'articolo 6, comma 6. La determinazione è deliberata dal comune con congruo anticipo rispetto alle scadenze dei versamenti.

5. La giunta comunale nomina un funzionario responsabile al quale sono affidati in via esclusiva tutti i poteri applicativi e organizzativi relativi all'IMIS, compresa la sottoscrizione di provvedimenti, atti, pareri comunque denominati collegati all'applicazione del tributo. Il responsabile viene individuato nella massima

- 8 -

figura apicale della struttura comunale preposta alla gestione e applicazione dei tributi, anche se organizzata in forma associata o sovracomunale. Il comune può nominare un sostituto del funzionario responsabile in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei. Se il comune affida le funzioni di gestione dell'IMIS a una società in house il funzionario responsabile è nominato da quest'ultima."

Nota all'articolo 4

- L'articolo 4 bis della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 4 bis

Disposizioni in materia di contenimento dei costi per l'acquisto e la locazione di beni immobili e per l'acquisto di arredi e autovetture

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, quest'articolo disciplina, ai sensi dell'articolo 79, commi 3 e 4, dello Statuto speciale, i limiti all'acquisto a titolo oneroso e alla locazione di beni immobili, all'acquisto di arredi e all'acquisto o sostituzioni di autovetture da parte della Provincia e degli enti indicati nello stesso articolo 79, comma 3, compresa l'Università degli studi di Trento. Le limitazioni del presente articolo non si applicano se gli acquisti sono volti a soddisfare le esigenze locative in materia di edilizia residenziale pubblica. Le valutazioni di congruità del prezzo sono effettuate, nei casi in cui la normativa provinciale lo prevede, applicando la disciplina provinciale vigente.

2. Le misure previste da quest'articolo ampliano o integrano quelle già disposte ai sensi della vigente normativa provinciale e, in particolare, ai sensi dell'articolo 3 (Iniziative per la modernizzazione del settore pubblico provinciale e per la revisione della spesa pubblica) della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, e dell'articolo 4 della presente legge, e sono volte a promuovere il contenimento, la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa pubblica, il riuso dei beni pubblici e la loro più efficace valorizzazione, nonché a qualificare gli acquisti come strumento per un'efficace gestione e realizzazione di opere e servizi pubblici o per un equo e ordinato uso del territorio. A tal fine i nuovi strumenti di programmazione, le modifiche di quelli esistenti e gli altri atti amministrativi che prevedono l'acquisizione dei beni e delle utilità disciplinate da quest'articolo forniscono una specifica motivazione sul perseguimento degli obiettivi indicati da questo comma e sull'osservanza di quest'articolo.

3. Per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, ~~2021 e 2022~~ **2021, 2022 e 2023** la Provincia può procedere all'acquisto a titolo oneroso di immobili solo se l'acquisto rientra in una delle seguenti fattispecie:

- a) acquisti di beni funzionali allo svolgimento di pubblici servizi o funzionali alla realizzazione di opere pubbliche previste dai vigenti strumenti di programmazione, anche al fine di agevolarne la realizzazione dal punto di vista temporale o economico;
- b) acquisti di beni che garantiscano, con riguardo all'attività da svolgere nel singolo bene, una riduzione a regime di almeno il 15 per cento della spesa corrente precedentemente sostenuta;
- c) acquisizioni di beni ai sensi della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri);
- d) permuta a parità di prezzo o che comportino conguagli a favore dell'amministrazione;
- e) acquisti connessi a perequazioni, compensazioni o convenzioni urbanistiche ai sensi della normativa provinciale;
- f) acquisti di beni, comprese le permuta, tra gli enti indicati nell'articolo 79 dello Statuto speciale, compresa l'Università;
- g) operazioni immobiliari previste da accordi stipulati con lo Stato;
- h) regolarizzazione di situazioni giuridiche connesse alla titolarità dei beni comprese le acquisizioni che si configurano come regolarizzazioni catastali e tavolari che adeguano la situazione di diritto alla situazione di fatto;
- i) *omissis (abrogata)*
- j) acquisti per i quali sono sorte obbligazioni alla data di entrata in vigore della legge finanziaria provinciale 2014;
- k) acquisti programmati con atti amministrativi assunti entro il 31 dicembre 2012, se i compendi immobiliari sono individuati con esattezza;
- l) acquisti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2014 aventi carattere indispensabile e indilazionabile, comprovato documentalmente;

- 9 -

l bis) acquisti destinati alla riqualificazione ambientale delle sponde dei corpi idrici lacustri secondo le indicazioni dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente a comprova delle esigenze di qualità degli ambienti lacustri.

4. Per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, ~~2021 e 2022~~ **2021, 2022 e 2023** la Provincia può procedere a locazioni unicamente se si tratta di rinnovi di contratti o di nuove locazioni volte ad acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di altri già in uso, oppure in caso di sopravvenuta indisponibilità di locali già utilizzati per funzioni o servizi, oppure continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti o già utilizzati per i propri compiti istituzionali o a consentire lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi. E' inoltre ammessa la locazione di immobili tra i soggetti di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale oppure di immobili di altre amministrazioni pubbliche.

5. Per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, ~~2021 e 2022~~ **2021, 2022 e 2023** la Provincia, con propria deliberazione, definisce i limiti per l'acquisto di arredi e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture, al fine di conseguire risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli già previsti dai piani di miglioramento o da altri atti adottati prima della data di entrata in vigore di quest'articolo. Le misure definite dalla Provincia ai sensi di questo comma e le ulteriori misure previste dalla disciplina provinciale adottata prima della data di entrata in vigore di questo articolo assicurano una riduzione complessiva di almeno il 50 per cento della spesa media sostenuta per l'acquisto di arredi e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture nel triennio 2010-2012.

6. Per gli enti strumentali pubblici e privati indicati nell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 e per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento la Giunta provinciale formula specifiche direttive per l'individuazione di limiti all'acquisto e alla locazione di beni immobili e per l'acquisto di arredi e l'acquisto o la sostituzione di autovetture o definisce tali limiti nell'ambito degli atti che regolano i rapporti con i medesimi enti. Fino alla adozione delle direttive si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3 e 4, ferme restando le operazioni effettuate ai sensi della normativa provinciale che disciplina l'attività dell'ente, previste da strumenti di programmazione o da altri atti che regolano i rapporti fra questi enti e la Provincia.

7. L'università può procedere ad acquisti di immobili secondo quanto previsto dal comma 3, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'atto di indirizzo di cui all'articolo 2 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica). Con l'atto di indirizzo possono essere definiti i limiti per le locazioni e l'acquisto di arredi ed autovetture. Questo comma si applica anche alle aziende pubbliche di servizi alla persona intendendosi sostituito l'atto di indirizzo con le direttive approvate ai sensi dell'articolo 2 di questa legge.

7 bis. Fatto salvo quanto diversamente disposto con deliberazione della Giunta provinciale, quest'articolo non si applica per gli acquisti e le locazioni effettuate per esigenze del corpo forestale, dei corpi dei vigili del fuoco, per quelli necessari a garantire l'erogazione del servizio scolastico, dei servizi all'infanzia e per i servizi sociali e sanitari svolti a garanzia dei livelli essenziali di assistenza.

8. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere approvate ulteriori disposizioni attuative e di specificazione di quest'articolo.

8 bis. Le misure previste da quest'articolo si applicano alle comunità, ai comuni e alle loro forme associative se sono previste e disciplinate dal protocollo per la finanza locale."

Nota all'articolo 5

- L'articolo 20 della legge provinciale 6 luglio 2022, n. 7, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 20

Disposizione finanziaria

1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 della legge provinciale n. 3 del 2006, come modificato dall'articolo 4 di questa legge, stimate nell'importo di 40.000 euro per l'anno 2022 e di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede con integrazione della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli accantonamenti sui fondi speciali previsti nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti). ~~Per gli anni successivi si provvede a quantificare il~~

- 10 -

~~relativo onere nei rispettivi bilanci provinciali.~~ **Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, che si conferma stimato in 80.000 euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali."**

Nota all'articolo 7

- L'articolo 22 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 22

Disposizioni generali in materia di autonomia finanziaria dei comuni e delle comunità

1. L'autonomia finanziaria dei comuni è garantita, nel rispetto della Costituzione e dello Statuto speciale, dai tributi propri, dalle addizionali a essi spettanti, dai proventi delle tariffe e dalle altre entrate proprie. Se la Provincia, ai sensi dell'articolo 80 dello Statuto speciale, approva disposizioni in materia di tributi locali che ne riducono il gettito, l'intesa prevista dall'articolo 81 dello Statuto individua le modalità finanziarie per compensare o diminuire l'impatto della riduzione qualora le disposizioni siano state oggetto di intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

2. Le comunità dispongono delle risorse finanziarie assegnate dalla Provincia e dai comuni, dei proventi delle tariffe per i servizi offerti agli utenti e dei corrispettivi per i servizi prodotti nell'interesse dei comuni.

2 bis. Ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le comunità possono destinare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di investimenti dei comuni.

3. La Provincia e i comuni assicurano la perequazione delle risorse per la spesa corrente con riguardo ai comuni con minore capacità fiscale e ai livelli standardizzati delle prestazioni pubbliche, mediante il fondo di solidarietà comunale disciplinato dall'articolo 24.

4. Questa legge promuove l'autonomia del territorio nell'assunzione delle spese d'investimento, individuando nella comunità il soggetto competente all'individuazione delle opere strategiche e all'eventuale ripartizione dei finanziamenti ai comuni, secondo quanto previsto dall'articolo 24 bis."

Nota all'articolo 8

- L'articolo 6 della legge provinciale sulla finanza locale 1993 - e cioè della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 6

Fondo perequativo

1. Il fondo perequativo è finalizzato al riequilibrio delle dotazioni finanziarie dei comuni e della dotazione dei servizi offerti alla popolazione.

2. La ripartizione del fondo fra i comuni, al netto della quota di cui al successivo comma 4, viene effettuata per ciascun anno con deliberazione della Giunta provinciale sulla base di criteri e parametri finalizzati ad assicurare:

- a) il riequilibrio della dotazione dei servizi offerti alla popolazione rispetto a standard medi provinciali;
- b) l'efficienza nell'utilizzo delle risorse trasferite, del patrimonio e l'attuazione di forme di collaborazione intercomunale ed il coinvolgimento del privato nella gestione dei servizi.

2 bis. Con la deliberazione della Giunta provinciale di ripartizione del fondo può essere disposto l'impegno della spesa in relazione all'entità complessiva del medesimo e nei limiti delle somme autorizzate con la legge finanziaria.

3. La ripartizione del fondo è effettuata sulla base di un livello standardizzato di spesa valutato, per ciascun comune, tenendo altresì presente:

- a) i differenziali di costo nella produzione dei servizi in relazione alle diverse situazioni ambientali e alle differenti caratteristiche della popolazione servita, sia residente che non residente;
- b) gli squilibri della distribuzione territoriale delle basi imponibili dei tributi locali e dei proventi dei beni comunali;
- c) l'incidenza delle entrate effettive derivanti da tasse, imposte e tariffe rispetto a valori di base standardizzati;
- d) l'esercizio di funzioni connesse con l'erogazione di specifici servizi caratterizzati da una distribuzione disomogenea sul territorio provinciale ed afferenti alle particolari situazioni socio-economiche

- 11 -

comunali;

d bis) gli effetti finanziari sulla spesa dei comuni conseguenti alle politiche d'interesse della Provincia nelle materie di competenza comunale;

d ter) gli effetti finanziari sui bilanci dei comuni derivanti dall'applicazione dell'articolo 68.1 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige).

3 bis. La Giunta provinciale individua i servizi di cui al comma 3, lettera d), nonché i criteri e le modalità per la valutazione dei fabbisogni di spesa, nel rispetto dei criteri previsti dalla legge provinciale che disciplina la relativa materia.

4. Per ciascun anno una quota del fondo perequativo non superiore al 3 per cento può essere utilizzata dalla Giunta provinciale a favore dei comuni e loro consorzi, secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta stessa, per:

- a) finanziare la formazione ed attuazione dei progetti di cui all'articolo 7, comma 4;
- b) concorrere agli oneri correnti obbligatori non finanziabili con le normali risorse di bilancio, con priorità per quelli derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile;
- b bis) coprire parzialmente le mancate entrate derivanti da accadimenti di natura straordinaria e imprevedibile non imputabili all'ente interessato, con recupero anche parziale dell'importo assegnato nel caso di successivo recupero da parte dell'ente;
- c) sostenere le attività di cui all'articolo 33;
- d) concorrere agli oneri derivanti da assenze del personale per aspettative sindacali, nonché in conseguenza di aspettative e permessi usufruiti dagli amministratori comunali ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali);
- e) concorrere agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 33 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (Norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali);
- e bis) finanziare progetti destinati a interventi ritenuti rilevanti per la programmazione provinciale, che consentano di migliorare il grado di efficacia e di efficienza nella gestione dei servizi comunali;
- e ter) concorrere agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 bis, comma 4, della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005). I criteri e le modalità di rimborso delle spese sono stabiliti dalla Giunta provinciale nel rispetto di quanto previsto dal medesimo comma 4;
- e quater) concorrere agli oneri sostenuti dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che non dispongono di sufficienti risorse, per le assunzioni di personale nell'ambito della dotazione standard definita ai sensi dell'articolo 8, comma 3.2, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 o per le assunzioni di personale consentite ai sensi del comma 3.2 bis del medesimo articolo in relazione al permanere o alla costituzione di una gestione associata, secondo limiti, criteri e modalità stabiliti nell'intesa prevista nel medesimo articolo.

4 bis. Una quota del fondo di cui al comma 4 può essere utilizzata direttamente dalla Provincia per far fronte agli oneri connessi alle attività delle strutture provinciali funzionali all'esercizio delle competenze in materia di finanza locale, comprese quelle volte a facilitare l'accesso delle amministrazioni comunali agli interventi e programmi europei.

5. Una quota del fondo perequativo è ripartita secondo i criteri stabiliti con la deliberazione di cui al comma 2 a favore dei comuni ricompresi nei territori individuati dalla legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29 concernente "Istituzione dell'Istituto culturale ladino" e dalla legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 concernente "Istituzione dell'Istituto culturale mocheno-cimbri per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone dei comuni di Palù del Fersina, Fierozzo, Frassilongo e Luserna in provincia di Trento", come modificata con legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2."

Nota all'articolo 9

- L'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 8

Disposizioni per la partecipazione dei comuni e dei loro enti e organismi strumentali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che

- 12 -

disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di equilibrio dei bilanci. Con successivo provvedimento, adottato d'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, sono definite le modalità di monitoraggio e certificazione delle sue risultanze, nel rispetto degli obiettivi fissati per il sistema territoriale provinciale integrato. Con riferimento alle sanzioni previste per gli amministratori e per gli enti locali si applica quanto disposto dalla disciplina statale per le medesime fattispecie.

1 bis. La Giunta provinciale, con deliberazione assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua gli obiettivi di finanza pubblica assicurati dagli enti locali secondo i principi definiti dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale. La deliberazione determina anche le modalità e i termini del concorso degli enti locali a questi obiettivi.

1 ter. Le prestazioni straordinarie effettuate dal personale di polizia locale per il progetto sicurezza non concorrono alla riduzione delle spese di cui al comma 1 bis.

1 quater. Le prestazioni straordinarie relative ai servizi funerari, interamente coperte da tariffe, non concorrono alla riduzione delle spese di cui al comma 1 bis.

2. *omissis (abrogato)*

3. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le seguenti azioni di contenimento della spesa, che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità:

a) *omissis (abrogata)*

b) *omissis (abrogata)*

c) *omissis (abrogata)*

d) *omissis (abrogata)*

d bis) le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, dei comuni, delle comunità, degli enti e organismi pubblici da essi controllati sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Questa disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età, tranne in caso di decesso o di dispensa dal servizio del dipendente oppure, previo accordo con l'interessato, in caso di indilazionabili esigenze di servizio esclusivamente per le ferie maturate nel corso dell'ultimo anno precedente alla cessazione dal servizio. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli non trovano più applicazione a decorrere dal 6 luglio 2012;

d ter) i comuni possono derogare all'applicazione della lettera d bis) per il personale educatore e per il personale con funzioni ausiliarie di collaborazione nei servizi educativo-didattici per l'infanzia con contratti a tempo determinato, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui al personale in questione è consentito di fruire delle ferie;

d quater) *omissis (abrogata)*

e) la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla Provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia;

e bis) l'individuazione di specifiche misure di contenimento della spesa riferite alle aziende speciali. Fino all'individuazione delle predette misure, alle istituzioni e alle aziende speciali si applicano le misure al cui rispetto sono tenute le società in house, definite secondo quanto previsto dalla lettera e);

e ter) *omissis (abrogata)*

3.1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 ter relativamente alle assunzioni di segretari comunali, a decorrere dal 2021, i comuni possono assumere personale nei limiti della spesa sostenuta nel corso del 2019 e secondo quanto previsto da questo articolo.

3.2. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la cui dotazione di personale non raggiunge lo standard di personale, definito d'intesa tra la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali, possono assumere personale secondo quanto previsto dalla medesima intesa.

3.2 bis. Nell'ambito dell'intesa tra la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali sono stabiliti limiti, criteri e modalità in base ai quali i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono assumere

- 13 -

ulteriore personale se continuano ad aderire volontariamente ad una gestione associata o costituiscono una gestione associata. **Se a una o più delle gestioni associate previste da questo comma partecipa anche la comunità, quest'ultima può assumere un'ulteriore unità di personale, con oneri a carico dei comuni aderenti alla gestione associata.**

3.2.1. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono assumere personale nei limiti e secondo i criteri e le modalità definiti nell'ambito dell'intesa prevista dal comma 3.2, quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

- a) nell'anno 2019 il comune ha raggiunto un obiettivo di risparmio di spesa sulla missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) del bilancio comunale superiore a quello assegnato ai sensi del comma 1 bis, nel limite di tale eccedenza;
- b) il comune continua ad aderire volontariamente a una gestione associata o ricostituisce una gestione associata.

3.2.2. Gli enti locali possono comunque assumere personale a tempo indeterminato e determinato a seguito di cessazione dal servizio di personale necessario per l'assolvimento di adempimenti obbligatori previsti da disposizioni statali o provinciali, o per assicurare lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale o di un servizio i cui oneri sono completamente coperti dalle relative entrate tariffarie a condizione che ciò non determini aumenti di imposte, tasse e tributi, o se il relativo onere è interamente sostenuto attraverso finanziamenti provinciali, dello Stato o dell'Unione europea, nella misura consentita dal finanziamento. Sono sempre ammesse le assunzioni obbligatorie a tutela di categorie protette.

3.2.3. Gli enti locali possono assumere personale a tempo determinato per la sostituzione di personale assente che ha diritto alla conservazione del posto o per colmare le frazioni di orario non coperte da personale che ha ottenuto la riduzione dell'orario di servizio, o in caso di comando presso la Provincia o di comando da parte di un comune verso un altro ente con il quale non ha in essere una convenzione di gestione associata.

3.2.4. Con l'intesa di cui al comma 3.2 sono stabiliti i casi in cui i comuni associati per il servizio di polizia locale possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato addetto al predetto servizio.

3.3. In attesa dell'approvazione della riforma dell'assetto istituzionale degli enti intermedi le comunità possono sostituire il personale in servizio nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nel corso del 2019. È in ogni caso ammessa l'assunzione del personale necessario ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni previsti per l'ambito socio-assistenziale, compresa l'attività di pianificazione sociale, e l'assunzione di personale la cui spesa è oggetto di specifico finanziamento da parte di un soggetto diverso dalla comunità.

3.3.1. In considerazione delle peculiarità istituzionali del Comun general de Fascia, l'intesa prevista dal comma 3.2 stabilisce i criteri e le modalità per valutare la dotazione del personale dell'ente e la conseguente eventuale possibilità di assunzione di ulteriore personale. Fino all'approvazione dell'intesa prevista dal comma 3.2 si applica quanto disposto dal comma 3.3.

3.4. Sono ammesse le assunzioni di personale in esito a procedure concorsuali avviate nel rispetto della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13 (legge di stabilità provinciale 2020), anche se, rispetto a quanto disposto dal comma 3.1, le assunzioni non hanno determinato spesa nell'anno 2019.

3.5. Con riferimento al personale di ruolo, nel caso di assunzioni o di cessazioni in corso d'anno la spesa è rapportata all'intero anno solare, ai fini della sostituzione.

3.6. Per gli anni 2021 e 2022, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata l'assunzione, a tempo determinato, anche a tempo parziale, e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dalla normativa vigente. Alla copertura dei relativi oneri provvedono i comuni con i loro bilanci nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente diverse da quelle previste dall'articolo 6, comma 4, lettera e quater), della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993).

3.7. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), gli enti locali che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti

- 14 -

possono assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, in conformità con quanto disposto dall'articolo 31 bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 concernente "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dalla normativa provinciale vigente, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 del decreto-legge n. 152 del 2021. Entro il suddetto limite di spesa aggiuntiva gli enti locali possono, in alternativa all'assunzione di personale a tempo determinato, stipulare contratti di collaborazione e consulenza, anche ricorrendo a personale in stato di quiescenza secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 concernente "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le predette assunzioni e la stipula dei predetti contratti di collaborazione e consulenza sono subordinati all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

3 bis. *omissis (abrogato)*

3 ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 bis, comma 4, i comuni e le comunità individuano, nell'ambito dei piani di miglioramento previsti dal comma 2, misure idonee ad assicurare i risparmi derivanti dall'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, anche prevedendo il ricorso alla riduzione dei canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale. Ai fini del calcolo possono essere computati anche risparmi derivanti dall'applicazione di misure di contenimento dei costi sostenuti per le locazioni, già disposte dai comuni nei piani di miglioramento e ulteriori a quelle previste dall'articolo 4 bis, comma 4.

3 quater. Per perseguire gli obiettivi del patto di stabilità, per migliorare i risultati di bilancio e ottimizzare la gestione del loro patrimonio, i comuni e le comunità approvano dei programmi di alienazione di beni immobili inutilizzati o che non si prevede di utilizzare nel decennio successivo. In alternativa all'alienazione, per prevenire incidenti, per migliorare la qualità del tessuto urbanistico e per ridurre costi di manutenzione, i comuni e le comunità possono abbattere gli immobili inutilizzati. Per fini di pubblico interesse i beni immobili possono anche essere ceduti temporaneamente in uso a soggetti privati oppure concessi a privati o per attività finalizzate a concorrere al miglioramento dell'economia locale oppure per attività miste pubblico-private. Per i fini di questo comma la Provincia può autorizzare le predette operazioni immobiliari relative agli immobili acquisiti ai sensi degli articoli 38 e 38 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 38.

4. *omissis (abrogato)*

5. *omissis (abrogato)*

5 bis. *omissis (abrogato)*

6. *omissis (abrogato)*

7. Per i titolari di cariche elettive di comuni con popolazione superiore a tremila abitanti, lo svolgimento in connessione con il mandato di qualsiasi incarico conferito da comuni, comunità, circoscrizioni, municipi, amministrazioni separate di uso civico, consorzi o altri enti locali comunque denominati, inclusa la partecipazione a organi collegiali, può dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese e al riconoscimento di un gettone di presenza non superiore a trenta euro per l'effettiva partecipazione. Per i fini di questo comma, per incarichi svolti in connessione con il mandato si intendono i soli incarichi per i quali l'ente locale ha effettuato la designazione o l'elezione.

8. *omissis (abrogato)*

8 bis. Ferma restando la disciplina in materia di appalti di servizi, a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai comuni e alle comunità è vietato conferire incarichi di consulenza, di studio e di collaborazione organizzata dal committente, a titolo oneroso a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, e conferire ad essi incarichi dirigenziali o direttivi. Resta inoltre ferma la possibilità di conferire incarichi di ricerca e di docenza nonché incarichi professionali in campo sanitario. Il divieto si applica anche per la nomina in commissioni, consigli, comitati e organismi collegiali dei comuni e degli enti locali, comunque denominati.

- 15 -

8 ter. La lettera b) del comma 3 e il comma 8 bis si applicano anche alle aziende pubbliche per i servizi alla persona, in quanto compatibili.

9. Le intese stipulate ai sensi di quest'articolo sono sottoscritte entro trenta giorni dalla proposta formulata dalla Giunta provinciale; decorso inutilmente tale termine la Provincia fissa un ulteriore termine di quindici giorni per la definizione dei contenuti dell'intesa. Decorso inutilmente questi termini la Giunta provinciale può procedere prescindendo dall'intesa, tenendo conto delle posizioni emerse. Entro i predetti termini la Giunta provinciale valuta le osservazioni presentate dal Consiglio delle autonomie locali e attiva specifici momenti di confronto finalizzati al perfezionamento dell'intesa. Questo comma non si applica alle intese stipulate ai sensi dei commi 5 e 6.

9 bis. *omissis (abrogato)*"

Nota all'articolo 12

- Gli articoli 11 e 12 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 11

Limiti di spesa per il personale provinciale e abrogazione di una disposizione connessa

~~1. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca, compresa quella per il personale assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione della Provincia, è autorizzata:~~

- ~~a) per l'anno 2022 in 234.697.361 euro;~~
- ~~b) per l'anno 2023 in 235.397.361 euro;~~
- ~~c) per l'anno 2024 in 235.397.361 euro.~~

1. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca, compresa quella per il personale assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione della Provincia, è autorizzata:

- a) per l'anno 2023 in 246.518.000 euro;**
- b) per l'anno 2024 in 246.018.000 euro;**
- c) per l'anno 2025 in 246.018.000 euro.**

~~2. Ai sensi dell'articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto scuola, compreso quello per garantire le attività didattiche nel rispetto delle misure di sicurezza idonee ad assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata:~~

- ~~a) per l'anno 2022 in 529.650.600 euro;~~
- ~~b) per l'anno 2023 in 516.305.600 euro;~~
- ~~c) per l'anno 2024 in 516.305.600 euro.~~

2. Ai sensi dell'articolo 85 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), la spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto scuola, compreso quello per garantire le attività didattiche nel rispetto delle misure di sicurezza idonee ad assicurare il contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata:

- a) per l'anno 2023 in 550.840.000 euro;**
- b) per l'anno 2024 in 550.761.000 euro;**
- c) per l'anno 2025 in 550.761.000 euro.**

2 bis. La spesa prevista dai commi 1 e 2 comprende la quota degli oneri autorizzati dall'articolo 12 riferita al personale appartenente al comparto autonomie locali, al comparto ricerca e al comparto scuola.

3. La spesa prevista dai commi 1 e 2 include anche quella destinata alle progressioni economiche e di carriera, comunque denominate, come disciplinate dalla normativa contrattuale vigente.

3 bis. Per il perseguimento delle finalità previste dal comma 3, per il personale della Provincia appartenente al comparto delle autonomie locali, con riferimento al personale del comparto autonomie locali dipendente da enti diversi dalla Provincia ai quali si applica la contrattazione collettiva provinciale ai sensi

- 16 -

dell'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997, è autorizzata la spesa su ciascun bilancio degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 di 11.300.000 euro, nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva). La spesa prevista da questo comma include le risorse da destinare per le medesime finalità al personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale. I trasferimenti di risorse agli enti sono effettuati con le modalità di finanziamento previste dalle leggi provinciali che disciplinano questi enti.

4. La spesa prevista dal comma 1 include le risorse del fondo previsto dall'articolo 14 per le assunzioni straordinarie di personale per l'accesso ai finanziamenti previsti dal PNRR, PNC e PNIEC.

5. La spesa prevista dal comma 2 include le risorse da destinare al riconoscimento delle posizioni retributive maturate nei confronti del personale a cui si applica il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento).

6. La spesa prevista dal comma 2 include le risorse del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente prevista dall'articolo 87 bis della legge provinciale sulla scuola 2006.

7. La spesa prevista dai commi 1 e 2 include anche l'indennità di vacanza contrattuale, nella misura percentuale definita ai sensi dell'articolo 1, comma 440, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, corrisposta al personale ivi previsto.

8. La spesa prevista dai commi 1 e 2 include le quote da versare per la partecipazione del personale ai fondi sanitari integrativi.

9. L'articolo 9 (Limiti di spesa per il personale provinciale e abrogazione di disposizioni connesse) della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 16, è abrogato dal 1° gennaio 2022.

10. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con gli stanziamenti disposti da questa legge sui capitoli di spesa del personale provinciale del comparto autonomie locali e del comparto scuola.

Art. 12

Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva per il triennio contrattuale 2019-2021 e indennità di vacanza contrattuale 2022-2024

1. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva provinciale per il triennio contrattuale 2019-2021 relativa al personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997, nonché al personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale, è determinato, in aggiunta a quanto già stanziato in bilancio per il finanziamento dell'indennità di vacanza contrattuale, in 34.108.000 euro per l'anno 2022, in 63.344.000 euro per l'anno 2023 e in 63.344.000 euro dall'anno 2024.

2. Per l'anno 2022 l'importo previsto dal comma 1 è incrementato di 29.236.000 euro subordinatamente all'approvazione della norma statale che dà compiuta attuazione all'accordo concluso il 18 novembre 2021 tra lo Stato, la Regione Trentino - Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto speciale.

2 bis. L'onere annuo derivante dalla contrattazione collettiva provinciale previsto dal comma 1 è incrementato di 12.730.000 euro per l'anno 2022, di 7.015.000 euro per l'anno 2023 e di 7.015.000 euro dall'anno 2024. Per l'attuazione di questo comma si applica quanto previsto dai commi 5, 6 e 7.

3. Gli importi previsti ai commi 1 e 2 sono al netto delle risorse già destinate e da destinare secondo le disposizioni vigenti al riconoscimento delle posizioni retributive nei confronti del personale a cui si applica il decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988.

4. Al personale previsto dal comma 1 è corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2022-2024 nella misura percentuale definita ai sensi della normativa statale.

5. Il riparto dell'onere annuo previsto dai commi 1, 2 e 4 tra i singoli comparti e aree di contrattazione previsti dall'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997 è definito con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

6. I trasferimenti di risorse agli enti diversi dalla Provincia, volti a coprire gli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 4, sono effettuati con le modalità di finanziamento previste dalle leggi provinciali che disciplinano questi enti.

7. La spesa prevista dall'articolo 11, commi 1 e 2, è aumentata della quota degli oneri autorizzati dal presente articolo riferita al personale appartenente al comparto autonomie locali, al comparto ricerca e al comparto scuola. **(abrogato dal 1° gennaio 2023)**

- 17 -

8. Per i fini del comma 1 è stanziata in bilancio la spesa di 34.108.000 euro sull'anno 2022, 63.344.000 euro sull'anno 2023 e 63.344.000 euro sull'anno 2024, nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva).

9. Per i fini del comma 2 è stanziata in bilancio sull'anno 2022 la spesa di 29.236.000 euro nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva). L'efficacia dell'autorizzazione di spesa di questo comma è subordinata a quanto previsto dal comma 2.

10. Per i fini del comma 4 è stanziata in bilancio la spesa di 4.940.000 euro sull'anno 2022 e di 7.222.000 euro su ciascuno degli anni 2023 e 2024, nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva).

Nota all'articolo 13

- L'articolo 8 della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 8

Incremento degli oneri per la contrattazione collettiva per gli arretrati del triennio contrattuale 2019-2021

1. A completamento degli oneri della contrattazione collettiva provinciale per il triennio contrattuale 2019-2021, previsti dall'articolo 12 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22, è autorizzata, a titolo di arretrati contrattuali, la spesa di 65 milioni di euro sul bilancio dell'esercizio finanziario 2022.

1 bis. Per i fini del comma 1, sul bilancio dell'esercizio finanziario 2023 è autorizzata, a titolo di arretrati contrattuali, la spesa di 1,5 milioni di euro da destinare al personale docente delle scuole a carattere statale nonché la spesa di 1,25 milioni di euro da destinare al personale del corpo forestale provinciale e del corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento.

2. Il riparto dell'onere annuo previsto dal comma 1 tra i singoli comparti e aree di contrattazione previsti dall'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997 è definito con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

3. I trasferimenti di risorse agli enti diversi dalla Provincia, volti a coprire gli oneri derivanti dal comma 1, sono effettuati con le modalità di finanziamento previste dalle leggi provinciali che disciplinano questi enti.

4. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede integrando gli stanziamenti disposti da questa legge per 65 milioni di euro per l'anno 2022, nell'ambito della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 01 (Fondi di riserva) e **per 1,5 milioni di euro per l'anno 2023, nell'ambito della missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria) nonché per 250 mila euro nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), e per 1 milione di euro nell'ambito della missione 11 (Soccorso civile), programma 01 (Sistema di protezione civile).**"

Nota all'articolo 14

- Gli articoli 21 e 24 della legge sul personale della Provincia 1997 - e cioè della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 21

Fabbisogno e reclutamento dei dirigenti

1. La Provincia approva periodicamente, con cadenza non superiore a tre anni, l'atto di programmazione del fabbisogno di dirigenti, per programmare il reclutamento dei dirigenti e il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture organizzative e delle unità di missione. Le modalità di calcolo del fabbisogno sono definite con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto delle previsioni sulla cessazione dal servizio dei dirigenti iscritti all'albo, del rapporto tra numero di dipendenti e dirigenti e delle eventuali modificazioni delle strutture organizzative individuate nell'atto organizzativo, nel rispetto del contingente massimo dei dirigenti, definito in numero non superiore al 2,4 per cento del numero complessivo del personale in servizio al 31 dicembre 2014, comprensivo dei dirigenti messi a disposizione degli enti strumentali previsti dall'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 e a esclusione dei dirigenti dei musei della Provincia, previsti dall'articolo 24 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge

- 18 -

provinciale sulle attività culturali 2007), e delle istituzioni formative provinciali L'atto di programmazione del fabbisogno di dirigenti è costantemente monitorato e aggiornato anche nel suo periodo di riferimento.

2. Il reclutamento dei dirigenti di ruolo avviene tramite concorso pubblico, tenuto conto anche delle migliori pratiche utilizzate a livello internazionale, volte ad assicurare la possibilità di accesso alla dirigenza anche con percorsi che permettano di valorizzare attitudini e competenze non direttamente derivanti dall'esperienza professionale già maturata. I concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente non prevedono graduatorie di idonei.

3. I requisiti minimi generali per la partecipazione alle selezioni pubbliche per l'accesso alla dirigenza di ruolo sono costituiti dal possesso del diploma di laurea magistrale e dall'eventuale possesso di diplomi post universitari o dell'abilitazione professionale. Inoltre sono richiesti, in alternativa:

- a) il possesso della qualifica di direttore;
- b) l'esperienza professionale almeno quinquennale maturata in qualifiche o profili per i quali è previsto il possesso del diploma di laurea presso amministrazioni pubbliche, o in qualifiche dirigenziali o di quadro, individuate nel rispetto della normativa statale in materia, presso aziende pubbliche o private.

4. L'esperienza professionale richiesta dal comma 3, lettera b), può essere parzialmente sostituita, in misura non superiore a tre anni, dal possesso di competenze e attitudini accertate attraverso una specifica valutazione che ne attesti il particolare potenziale, ai sensi dell'articolo 22.

5. L'attribuzione iniziale della qualifica è soggetta a conferma dopo tre anni dal conferimento del primo incarico dirigenziale, a seguito dell'esame dei risultati dell'attività svolta nel triennio, attraverso specifiche valutazioni annuali svolte avvalendosi del nucleo di valutazione previsto dall'articolo 19. Se la media delle valutazioni nel triennio risulta negativa il dirigente non è confermato ed è inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di direttore.

6. Per il reclutamento di dirigenti la Provincia può ricorrere alla mobilità dei dirigenti con la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, con il Consiglio della Provincia autonoma di Trento e con le altre amministrazioni pubbliche, e iscrivere all'albo dei dirigenti il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica dirigenziale, con funzioni e con trattamento giuridico ed economico equivalenti, secondo apposite tabelle di equiparazione, a quelli dei dirigenti della Provincia, approvate dalla Giunta provinciale d'intesa con gli enti interessati e sentite le organizzazioni sindacali rappresentative del personale. L'assunzione e l'iscrizione all'albo dei dirigenti possono essere disposte anche nei confronti di personale con qualifica dirigenziale e rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dipendente di pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o di messa a disposizione presso la Provincia da almeno due anni.

6 bis. Per i fini di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, la Provincia, per il reclutamento di dirigenti, può utilizzare inoltre, previo accordo tra le amministrazioni interessate, le graduatorie di pubblici concorsi banditi per qualifiche dirigenziali approvate dagli enti locali della Provincia autonoma di Trento.

7. In alternativa al reclutamento della dirigenza di ruolo, per un numero di posti di dirigente non superiore al 18 per cento del numero complessivo degli incarichi dirigenziali possono essere assunti dirigenti con contratto a tempo determinato secondo quanto previsto dall'articolo 28. Almeno cinque posti sono riservati al personale in possesso della qualifica di direttore.

Art. 24

Incarichi dirigenziali

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dalla Giunta provinciale per la direzione delle strutture organizzative della Provincia indicate nell'articolo 12 bis e delle unità di missione previste dall'articolo 12 quinquies. Il numero degli incarichi dirigenziali non può essere superiore a quello di queste strutture e unità di missione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 gli incarichi sono conferiti, di norma, ai dirigenti di ruolo della Provincia e dei suoi enti pubblici strumentali iscritti all'albo dei dirigenti, tenuto conto dei risultati delle valutazioni previste dall'articolo 19, in modo da favorire l'equilibrio di genere. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche a personale con qualifica dirigenziale e rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dipendente di pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o di messa a disposizione presso la Provincia. Fermo restando quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), gli incarichi sono conferiti promuovendone la rotazione, sulla base delle capacità dirigenziali dimostrate, delle esperienze

- 19 -

professionali e dei titoli formativi acquisiti.

3. La Giunta provinciale, in conformità a quanto definito dall'atto di programmazione del fabbisogno, per assicurare la direzione delle strutture organizzative dirigenziali e delle unità di missione, promuove interpellanti rivolti a verificare l'interesse alla copertura dei posti da parte dei dirigenti iscritti all'albo o recluta dirigenti ai sensi degli articoli 21 o 28. La Giunta provinciale conferisce gli incarichi dopo l'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei candidati, operato con modalità definite con propria deliberazione e avvalendosi del nucleo di valutazione dei dirigenti. Per l'incarico di direttore generale e per gli incarichi di dirigenti di struttura organizzativa complessa e di unità di missione strategica la Giunta provinciale provvede direttamente senza procedere a interpellanti. Nel caso di mancanza di candidature agli interpellanti la Giunta provinciale provvede direttamente all'attribuzione degli incarichi dirigenziali.

4. Gli incarichi di preposizione alle strutture organizzative e unità di missione sono conferiti a tempo determinato. L'incarico può essere rinnovato direttamente al medesimo dirigente per una sola volta, senza attivare gli interpellanti previsti dal comma 3.

5. Il conferimento dell'incarico è perfezionato con la sottoscrizione di uno specifico contratto tra la Provincia e il dirigente, che contiene il termine di scadenza, i presupposti per il rinnovo e i casi di revoca in relazione all'esito gravemente o ripetutamente negativo delle valutazioni condotte secondo quanto stabilito dall'articolo 19, a gravi violazioni del codice di comportamento e alle altre ipotesi previste dall'ordinamento. Anche prima della scadenza dell'incarico la Giunta provinciale può conferire al dirigente un incarico diverso, per esigenze organizzative. Nel contratto, inoltre, sono indicati gli obiettivi di trasparenza ai sensi della normativa provinciale in materia.

5 bis. Nel rispetto dei limiti di spesa di personale fissati ai sensi dell'articolo 63 e in coerenza con l'atto di programmazione del fabbisogno di dirigenti, nel caso di cessazione di un incarico dirigenziale il nuovo dirigente a cui conferire l'incarico può essere individuato, con le modalità previste da questa legge per il reclutamento dei dirigenti, anche prima della cessazione, al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'azione amministrativa. In questo caso al nuovo dirigente è conferito, per la durata massima di due mesi, un incarico di supporto ai sensi dell'articolo 15 bis, comma 4. Gli incarichi di supporto previsti da questo comma non sono computati nel contingente massimo dei dirigenti stabilito dall'articolo 21, commi 1 e 7.

6. Gli incarichi dirigenziali in scadenza durante il periodo in cui la Giunta provinciale è in carica per l'ordinaria amministrazione sono prorogati fino a quando la nuova Giunta provinciale non ha provveduto in merito; la nuova Giunta provinciale provvede entro centoventi giorni dal suo insediamento.

7. La Provincia e i suoi enti pubblici strumentali, fermo restando quanto disposto dalla vigente normativa in materia di aspettativa per i dipendenti chiamati allo svolgimento di pubbliche funzioni elettive, non possono conferire incarichi dirigenziali a dirigenti che rivestono le cariche di consigliere regionale, di sindaco di comuni con più di mille abitanti, di assessore di comuni con più di tremila abitanti, di presidente di comunità o di commissario straordinario di enti locali. I dirigenti che durante lo svolgimento degli incarichi dirigenziali previsti da questa legge assumono le predette cariche sono dichiarati decaduti dall'incarico, mantenendo l'iscrizione all'albo dei dirigenti."

Nota all'articolo 17

- L'articolo 9 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 9

Accertamento del livello di professionalità

1. I corsi di formazione professionale volti al conseguimento di un qualifica si concludono con prove finali di accertamento dell'idoneità.

2. Le prove si svolgono davanti a commissioni esaminatrici costituite presso le sedi di attività di formazione professionale.

3. Esse sono nominate dall'assessore competente in materia di addestramento e formazione professionale e sono composte da:

- a) un funzionario provinciale, o un esperto in una delle materie d'esame con funzioni di presidente;
- b) il responsabile della sede di attività o un docente suo delegato con funzioni di vicepresidente;
- c) *omissis (abrogata)*
- d) un esperto designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale

- 20 -

- dei lavoratori della categoria interessata o affine;
- e) un esperto designato dalle organizzazioni imprenditoriali o professionali della categoria interessata o affine;
- f) i docenti del centro di formazione professionale o dell'attività riconosciuta.

4. La commissione è validamente costituita anche nel caso in cui le organizzazioni di cui ai punti d) ed e) del comma precedente non abbiano provveduto alla designazione entro trenta giorni dalla richiesta fatta dall'assessore competente in materia di addestramento e formazione professionale. Tale disposizione si applica anche per i casi di sopraggiunti impedimenti da parte dei componenti designati dalle predette organizzazioni.

5. Ai componenti della commissione esaminatrice, ad esclusione di quelli previsti dal comma 3, ~~lettere b) e f) dipendenti~~ **lettera b) dipendenti** degli enti gestori convenzionati ai sensi dell'articolo 11, sono corrisposti dalla Provincia, ove spettanti, i compensi ed i rimborsi previsti dalla normativa provinciale per i membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi per l'assunzione del personale della Provincia. Ai membri di cui alle lettere b) e f) non dipendenti degli enti gestori convenzionati, sono corrisposti i compensi di cui al presente comma, direttamente dagli organismi gestori dell'attività formativa. Le funzioni di segretario della commissione d'esame sono svolte dal vicepresidente. **Ai docenti interni impegnati negli esami di qualifica o di diploma sono corrisposti i compensi correlati alla funzione previsti dalla normativa statale per i componenti interni delle commissioni per gli esami di Stato.**

6. Alle prove di cui al primo comma sono ammessi candidati privatisti che abbiano compiuto la maggiore età, o abbiano ottenuto l'accertamento della professionalità ai sensi dell'articolo 19, comma terzo, punto due, della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.

7. Ai candidati che abbiano superato le prove finali è rilasciato l'attestato di qualifica valido ai sensi del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 689. Lo stesso è rilasciato dal servizio addestramento e formazione professionale ed è sottoscritto dall'assessore competente in materia e dal funzionario responsabile del centro di formazione professionale o della sede delle attività formative.

8. L'accertamento dell'idoneità a conseguire patenti di mestiere o di autorizzazione all'esercizio di attività lavorative si svolge in conformità alle disposizioni di legge che ne disciplinano il rilascio.

9. Agli allievi che abbiano frequentato le attività promosse dalla Provincia per le quali non sia previsto il conseguimento di una qualifica è rilasciato, con le modalità di cui al settimo comma, un certificato di frequenza nel quale può essere indicato il profitto conseguito.

9 bis. Agli allievi che abbiano frequentato con esito positivo un anno di formazione successivo al conseguimento dell'attestato di qualifica professionale è rilasciato il diploma provinciale di formazione professionale, secondo modalità e criteri definiti dalla Giunta provinciale."

- L'allegato B della legge provinciale sulla scuola 2006 - e cioè della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Allegato B

Disposizioni abrogate a decorrere dalla data individuata dai regolamenti (articolo 119, comma 1, lettera b)

- a) legge provinciale 9 settembre 1963, n. 10 (Assicurazione contro gli infortuni a favore degli alunni delle scuole preelementari e dell'obbligo scolastico della provincia di Trento);
- b) legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 (Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori);
- c) articolo 4 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8;
- d) legge provinciale 20 maggio 1980, n. 12;
- e) articolo 4 della legge provinciale 1 settembre 1980, n. 30;
- f) articolo 8 (Iniziative di formazione professionale in forma residenziale) della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3;
- g) legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15 (Modificazioni alla legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 e nuove provvidenze a favore dei soggetti portatori di handicap nell'ambito del diritto allo studio);
- h) articolo 5 della legge provinciale 17 ottobre 1986, n. 28;
- i) legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica);
- j) articolo 5 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3;
- k) legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale), a eccezione dell'articolo 15 e **del comma 5 dell'articolo 9;**

- 21 -

- l) articolo 3 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4;
- m) legge provinciale 6 maggio 1988, n. 19;
- n) articoli da 25 a 32 (Estensione degli interventi previsti dalla legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29) della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34;
- o) articolo 6 della legge provinciale 21 novembre 1988, n. 41;
- p) articoli 2 ter, 2 quater e 2 quinquies della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6;
- q) articolo 5 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7;
- r) articolo 32 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28;
- s) comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, e comma 1 dell'articolo 83 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, comunque dopo l'approvazione del piano provinciale per il sistema educativo previsto dall'articolo 35 di questa legge, nonché commi 6 e 6 bis dell'articolo 1, commi da 2 bis a 2 octies dell'articolo 1 bis, capo II e capo III della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29;
- t) articolo 13 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2;
- u) legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore);
- v) articolo 6 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5;
- w) articolo 11 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6;
- x) capo VII del titolo IV della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14;
- y) articolo 22 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3;
- z) articolo 8 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29;
- aa) articoli 3, 4 (Personale assistente educatore dei comprensori) e 5 (Norma transitoria concernente il personale assistente educatore dei comprensori) della legge provinciale 17 dicembre 1993, n. 43;
- bb) articolo 11 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4;
- cc) articolo 43 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;
- dd) articoli 37, 38, 39 e 40 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;
- ee) lettera dd) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3;
- ff) articoli 68 e 70 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;
- gg) articolo 6 della legge provinciale 7 gennaio 1997, n. 1;
- hh) articolo 17 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;
- ii) articolo 12 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11;
- jj) articolo 40 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13;
- kk) lettera g) del comma 1 dell'articolo 14, articolo 33, commi 7 e 8 dell'articolo 49 (Norme sul personale della scuola a carattere statale e sull'organizzazione dell'insegnamento) e articoli 54 e 55 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;
- ll) commi 11 e 12 dell'articolo 85, articoli 86 e 88 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
- mm) articoli 54, 55 e 56 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;
- nn) comma 1 dell'articolo 69 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;
- oo) lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg;
- pp) numeri 3, 11, 12 e 14 della tabella A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg;
- qq) articoli 45, 49, 50, 55 e 56 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;
- rr) articoli 18, 22 e 23 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;
- ss) legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 3;
- tt) articolo 14 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15;
- uu) articoli 20 (Disposizioni in materia di istruzione e di formazione professionale) e 21 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5;
- vv) articolo 21 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4;
- ww) articolo 5 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6;
- xx) lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, articoli 10, 11 e 12 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7;
- yy) articoli 38 e 39 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- zz) articoli 2 e 3, comma 1 dell'articolo 4, articoli 5, 10, 11, 12 e 13 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5."

Nota all'articolo 18

- L'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 - e cioè della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 56*Disposizioni transitorie*

1. Gli articoli 16, 17, 18 e 19 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore di questa legge. Sino a quel momento continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni della legge sul servizio sanitario provinciale.

2. Le disposizioni dell'articolo 30 relative alla nomina del collegio sindacale si applicano a decorrere dalla legislatura provinciale successiva all'entrata in vigore di questa legge.

3. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg (Regolamento concernente "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 43 della legge provinciale 3 febbraio 1998, n. 3"), continua ad applicarsi fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 22. Le autorizzazioni e gli accreditamenti rilasciati provvisoriamente alla data di entrata in vigore di questo periodo continuano ad operare fino alla data di conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione o accreditamento ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 2 bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

3 bis. Fino alla data stabilita dalle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 22 sono provvisoriamente accreditate le strutture socio-sanitarie in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento); in tal caso l'autorizzazione continua a essere disciplinata dalla legge provinciale n. 14 del 1991 ancorché abrogata.

3 bis 1. Nel caso di operazioni di fusione che coinvolgono almeno un soggetto già in possesso dell'accreditamento socio-sanitario oppure accreditato provvisoriamente ai sensi del comma 3 bis, il soggetto risultante dalla fusione è provvisoriamente accreditato fino al termine della procedura di concessione dell'accreditamento istituzionale per attività socio-sanitaria.

3 ter. Nell'ambito del riordino dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari ai sensi dell'articolo 21 l'Azienda provinciale per i servizi sanitari subentra ai comuni e alle comunità nelle convenzioni stipulate con i soggetti gestori di servizi socio-sanitari. Tali convenzioni, se hanno una scadenza anteriore al 31 dicembre 2014, possono essere prorogate fino a tale data. L'azienda, i comuni e le comunità provvedono eventualmente alla definizione dei rapporti pregressi mediante la stipulazione di una convenzione.

3 quater. *omissis (abrogato)*

3 quinquies. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'articolo 16, comma 3 bis, per la definizione della quota di compartecipazione ai costi a carico delle persone che usufruiscono dei servizi socio-sanitari, comprese le prestazioni assistenziali di carattere non sanitario, si fa riferimento alle condizioni economiche dell'assistito e del suo nucleo familiare, fatti salvi i piani assistenziali in essere al 29 dicembre 2011, per i quali continuano ad applicarsi, fino al loro termine, le modalità di compartecipazione in vigore.

3 sexies. I programmi di sperimentazione gestionale avviati sul territorio provinciale ai sensi dell'articolo 54 quater della legge sul servizio sanitario provinciale, in corso alla data di entrata in vigore di questo comma, proseguono fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 23 bis, comma 2. E' fatta comunque salva la facoltà dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di inserire in via stabile tra i propri strumenti organizzativi il modello gestionale innovativo sperimentato anche prima di tale data.

3 septies. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011 (Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo), i soggetti riconosciuti competenti per l'effettuazione delle verifiche periodiche obbligatorie prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo, iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3 (Prevenzione delle cadute dall'alto e promozione della sicurezza sul lavoro), continuano a esercitare le funzioni loro attribuite. A tal fine la Provincia assicura la tenuta dell'elenco provinciale istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2007, ancorché abrogato, e dal relativo regolamento di attuazione, nonché l'aggiornamento della formazione previsto dal medesimo regolamento.

4. Fino a quando non è stato adottato il regolamento previsto dall'articolo 37, per l'organizzazione e il

funzionamento dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore di questa legge.

4 bis. *omissis (abrogato)*

4 ter. In ragione dell'incremento delle prestazioni legate al percorso nascita erogate dalle strutture pubbliche dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, conseguente alla revisione della programmazione sanitaria, il personale ostetrico e di puericoltura dipendente dall'ospedale classificato S. Camillo può essere messo a disposizione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, su richiesta dell'azienda stessa, per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione del servizio.

5. Il consiglio sanitario provinciale, nella composizione integrata ai sensi dell'articolo 8, cessa dalle funzioni allo scadere della legislatura in corso al momento dell'entrata in vigore di questa legge. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge cessano dalle funzioni l'assemblea dei distretti prevista dall'articolo 2 della legge provinciale n. 12 del 2005 e i comitati di distretto previsti dall'articolo 20 della legge sul servizio sanitario provinciale.

6. Fino alla costituzione degli organi delle comunità istituite ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006, il consiglio per la salute previsto dall'articolo 10 è presieduto dal presidente del comprensorio previsto dalla legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10 (Nuove norme in materia di comprensori nella provincia di Trento).

6 bis. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 24, comma 2, la Provincia sostiene la realizzazione di un progetto volto all'adozione da parte dei medici di medicina generale di comportamenti indirizzati alla prescrizione di farmaci non coperti da brevetto. Il progetto è approvato con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del consiglio sanitario provinciale e sentite le rappresentanze sindacali dei medici di medicina generale, ed è finanziato per un periodo di tre anni.

6 ter. Per assicurare un più efficiente funzionamento dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari garantendo una adeguata funzionalità complessiva dei processi decisionali, la Giunta provinciale può approvare, in via sperimentale, entro il 31 dicembre 2016, un nuovo modello organizzativo dell'Azienda, anche in deroga a quanto previsto in materia dagli articoli 31, 32, 33 e 34, nel rispetto dei principi contenuti nella legislazione statale e sentite la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, il consiglio sanitario provinciale e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto sanità. Il nuovo modello deve essere coerente con i seguenti principi e obiettivi:

- a) chiarezza nella definizione della struttura organizzativa con riferimento alla positiva ricaduta sulla catena decisionale e gerarchica;
- b) presenza di una apposita struttura di governo della rete ospedaliera e di raccordo con la sanità collettiva, territoriale e ospedaliera, a tutela dei percorsi di prevenzione, di diagnosi, di cura e di riabilitazione;
- c) produzione di risparmi per il servizio sanitario provinciale.

6 quater. Le modifiche all'assetto organizzativo adottate ai sensi della deroga prevista dal comma 6 ter cessano di avere effetto nelle date individuate dalla Giunta provinciale nell'ambito delle direttive per il ripristino dell'assetto organizzativo previsto da questa legge, e comunque entro il 31 agosto 2021.

6 quinquies. Per far fronte alla situazione emergenziale di carenza di medici specialisti in alcune discipline derivante dal persistente e inutile esperimento delle procedure concorsuali, al fine di garantire il diritto costituzionale di tutela della salute e la garanzia dei livelli essenziali di assistenza che il servizio sanitario provinciale è tenuto a garantire ai propri assistiti, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari può, nelle more dell'espletamento di ulteriori procedure concorsuali, affidare incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività sanitarie, anche a carattere ordinario, purché sia stato previamente accertato che non vi sono professionisti disponibili individuati attraverso gli ordinari strumenti di acquisizione del personale oppure medici specializzati con contratti di formazione specialistica ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico). Gli incarichi sono attribuiti con la clausola di anticipata cessazione nel caso in cui si sia verificato l'utile esperimento della procedura concorsuale. Per garantire la qualità del servizio, gli incarichi sono conferiti a seguito di un avviso formato secondo criteri di imparzialità, trasparenza e pubblicità e sulla base di un criterio di qualità curricolare. Nuovi incarichi al medesimo soggetto possono essere conferiti solo se persistono le condizioni previste da questo comma.

6 sexies. Per far fronte alla situazione emergenziale di carenza di medici specialisti nei servizi di emergenza e urgenza, al fine di garantire il diritto costituzionale di tutela della salute e le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, in subordine a quanto previsto dal comma 6 quinquies e dopo aver accertato anche l'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Azienda

- 24 -

provinciale per i servizi sanitari, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dal contratto collettivo provinciale di lavoro, l'azienda può assumere a tempo determinato, previa procedura concorsuale, medici privi del diploma di specializzazione per lo svolgimento di attività medico-chirurgiche di supporto in coerenza con il grado di conoscenze, competenze e abilità acquisite, con autonomia vincolata alle direttive ricevute da un dirigente medico responsabile, limitatamente alle prestazioni di pronto soccorso di grado non urgente o di urgenza minore o di guardie notturne e festive presso i dipartimenti ospedalieri con il supporto di medici specialisti in reperibilità integrativa o di assistenza sanitaria presso i servizi di trasporto secondari. A seguito di inutile o insufficiente espletamento della procedura concorsuale, a questi medici l'azienda può assegnare incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo. Ai medici privi del diploma di specializzazione reclutati ai sensi di questo comma sono garantiti percorsi formativi per l'acquisizione delle competenze teorico-pratiche necessarie in relazione all'ambito d'inserimento. Le assunzioni e gli incarichi previsti da questo comma sono attribuiti con la clausola di anticipata cessazione nei casi in cui ci sono professionisti disponibili in possesso del diploma di specializzazione richiesto o di altri requisiti previsti dalla normativa statale per le medesime finalità. Annualmente l'Azienda provinciale per i servizi sanitari comunica alla Giunta e al Consiglio provinciale i dati relativi alle assunzioni e agli incarichi previsti da questo comma. **Questo comma si applica per un anno dalla relativa data di entrata in vigore. (modifica introdotta dall'art. 3 della l.p. n. 19 del 2022)**

6 septies. Al fine di rafforzare strutturalmente il servizio sanitario provinciale e consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari può, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 e in coerenza con la propria dotazione organica di cui all'articolo 45, assumere a tempo indeterminato personale del ruolo sanitario e operatori socio-sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2 ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. Nell'assunzione sono tenuti in considerazione, nel seguente ordine di priorità:

- a) l'esistenza di un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari in essere alla data di pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura di stabilizzazione;
- b) l'anzianità di servizio maturata presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con contratti di lavoro dipendente nel profilo professionale previsto dalla procedura di assunzione nel periodo tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 giugno 2022;
- c) l'anzianità di servizio maturata presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con contratti di lavoro dipendente nel profilo professionale previsto dalla procedura di assunzione in periodi diversi da quello indicato nella lettera b).

6 octies. Se vi sono graduatorie in corso di validità per il medesimo profilo professionale approvate in esito a procedure di reclutamento a tempo indeterminato e a procedure di stabilizzazione ai sensi del comma 6 septies, è data priorità alla graduatoria il cui bando o avviso è stato pubblicato prima.

6 novies. I commi 6 septies e 6 octies si applicano anche alle aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) che gestiscono servizi socio-sanitari convenzionate con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, alle condizioni previste dai medesimi commi: a tal fine l'anzianità di servizio prevista dal comma 6 septies si intende riferita al servizio svolto alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale o di un ente che gestisce servizi socio-sanitari convenzionato con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari o con il servizio sanitario nazionale e i criteri di priorità previsti dal comma 6 septies, lettere a), b) e c), si intendono riferiti alla APSP che procede alla stabilizzazione."

Nota all'articolo 20

- L'articolo 35 della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 35

Misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici

- 25 -

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi verificatisi nell'ultimo biennio, assicurando contestualmente l'esecuzione dei contratti e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, questo articolo, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale e nell'esercizio della competenza in materia di contratti pubblici riconosciuta dallo Statuto speciale e dal decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici), prevede misure straordinarie in deroga all'ordinamento provinciale.

2. L'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), si applica alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture avviate dopo la data di entrata in vigore di questo articolo, nonché a quelle il cui termine di presentazione delle offerte non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore di questo articolo. **Questo comma si applica fino al 31 dicembre 2023 o alla data successiva individuata dalla normativa statale. (modifica introdotta dall'art. 19 della l.p. n. 19 del 2022)**

3. *omissis (abrogato)*

4. Fuori dei casi previsti dal comma 2 e anche in deroga a diverse disposizioni contrattuali, per gli anni 2022 e 2023 le amministrazioni aggiudicatrici valutano l'opportunità di rinegoziare le condizioni contrattuali per ristabilire l'equilibrio sinallagmatico in conseguenza dell'aumento eccezionale dei prezzi. Per l'applicazione di questo comma si tiene conto di quanto riconosciuto in base a meccanismi revisionali eventualmente previsti nei contratti, il cui importo viene detratto dall'importo riconoscibile ai sensi di questo comma. Con linee guida la Provincia definisce le disposizioni necessarie all'attuazione di questo comma.

4 bis. Ai contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del PNC, nonché a quelli relativi agli impianti sportivi delle olimpiadi invernali 2026 e ad opere e lavori pubblici funzionali allo svolgimento delle medesime si applicano l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e le altre misure statali finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi.

5. Entro il 30 giugno 2022 la Provincia effettua un aggiornamento straordinario dell'elenco dei prezzi previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), in considerazione dell'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione verificatosi successivamente alla pubblicazione dell'ultimo aggiornamento. Il nuovo elenco prezzi si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione; per i progetti in corso di elaborazione nella vigenza dell'elenco prezzi oggetto di aggiornamento che sono posti in gara entro il 30 settembre 2022 può essere utilizzato l'elenco previgente.

6. In considerazione degli effetti negativi degli aumenti eccezionali dei prezzi verificatisi nell'ultimo biennio sull'attuazione degli investimenti finanziati da contributi provinciali, la Giunta provinciale può autorizzare la revisione di progetti relativi a domande già presentate per la concessione di contributi stabiliti dalla normativa provinciale, anche dopo la scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle medesime e anche dopo l'adozione del provvedimento di ammissione o concessione del contributo o prorogare i termini previsti per la realizzazione o la rendicontazione. La Giunta provinciale determina criteri, condizioni, modalità e termini per l'applicazione di questo comma, mantenendo invariati i requisiti previsti per l'accesso al contributo, la percentuale di finanziamento provinciale del progetto nonché la misura del contributo quale limite massimo.

6 bis. Alle rinegoziazioni di contratti relativi a lavori effettuate ai sensi del comma 4 si provvede nei limiti delle risorse stanziare annualmente in bilancio con riguardo al quadro economico per imprevisti o somme a disposizione, fatte salve quelle relative agli impegni contrattuali già assunti; nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), possono essere utilizzate, inoltre, le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione, nonché tutte le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati, nei limiti della residua spesa autorizzata. Nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 della legge provinciale n. 10 del 2022 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024), una quota pari a 5 milioni di euro è destinata al finanziamento delle opere della Provincia in caso di insufficienza delle risorse previste dal periodo precedente. Per i

- 26 -

medesimi fini sono altresì destinati ulteriori 5 milioni di euro sull'anno 2023, nonché le eventuali risorse che dovessero residuare a valere sul fondo di cui all'articolo 7, comma 6 bis, della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni). Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuati criteri e modalità per l'attuazione di questo comma.

6 ter. Nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1 della legge provinciale n. 10 del 2022, una quota pari a 5 milioni di euro è destinata a integrare i finanziamenti già assegnati per le opere degli enti locali in caso di insufficienza delle risorse previste dal primo periodo del comma 6 bis. Per i medesimi fini sono altresì destinati ulteriori 5 milioni di euro sull'anno 2023 nonché le eventuali risorse che dovessero residuare a valere sul fondo di cui al comma 6 ter dell'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 2020. Con deliberazione della Giunta provinciale da adottare d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali sono definite le disposizioni attuative di questo comma, individuando in particolare i requisiti e le modalità per l'accesso al fondo e i parametri per il suo riparto.

6 quater. In considerazione del carattere essenziale per il sistema sanitario provinciale dei servizi socio-sanitari a elevata integrazione sanitaria, erogati tramite le residenze sanitarie assistenziali (RSA), in caso di insufficienza delle risorse previste dal primo periodo del comma 6 bis, la Provincia può finanziare, entro i limiti dello stanziamento del fondo appositamente costituito, la spesa sostenuta per le rinegoziazioni di contratti effettuate ai sensi del comma 4 relativi a lavori su immobili destinati a RSA finanziati ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 1, della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità). Con deliberazione della Giunta provinciale sono adottate le disposizioni attuative di questo comma, individuando in particolare i requisiti e le modalità per l'accesso al fondo e i parametri per il suo riparto."

Nota all'articolo 21

- L'articolo 29 della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 29

Misura straordinaria per la determinazione del contributo integrativo in favore di nuclei familiari in locazione sul libero mercato

1. ~~Per l'anno 2023~~ **Per gli anni 2023 e 2024** per sostenere il bisogno abitativo dei nuclei familiari in locazione sul libero mercato, la Provincia incrementa il contributo integrativo previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)". A tal fine il valore medio del canone a metro quadrato utilizzato per la determinazione dello stesso contributo integrativo ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg (Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica), è stabilito nella misura pari a 5,50 euro.

2. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 nell'ambito della missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare)."

Nota all'articolo 22

- L'articolo 31 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 31 bis

Misure straordinarie a sostegno delle residenze sanitarie assistenziali

1. In considerazione del prolungato periodo di crisi economico-finanziaria, aggravata dall'emergenza epidemiologica COVID-19, la Provincia tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, stabilendo anche i criteri, le modalità e i termini per l'applicazione di questo comma, può concedere un contributo straordinario alle residenze sanitarie assistenziali, nei limiti degli stanziamenti di bilancio dell'azienda medesima.

1 bis. In ragione dell'incremento dell'inflazione nel corso del 2022, per consentire il pareggio dei

- 27 -

bilanci delle aziende pubbliche di servizi alla persona che gestiscono residenze sanitarie assistenziali, la Provincia può riconoscere un contributo di misura massima pari alla rivalutazione dei trattamenti di fine rapporto relativi al personale dipendente. La concessione del contributo è connessa alla predisposizione di misure di contenimento della spesa riferite all'intero bilancio, programmate dalle aziende per l'anno 2023, tenuto conto anche delle direttive adottate annualmente dalla Provincia. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri, le condizioni e ogni altra previsione necessaria all'attuazione di questo comma."

Nota all'articolo 24

- L'articolo 5 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 5

Locazione degli alloggi

1. Gli alloggi di cui all'articolo 4, comma 1, ad eccezione di quelli previsti dalla lettera d), sono locati da ITEA s.p.a., dalle imprese convenzionate e dai soggetti previsti dagli articoli 4, comma 5 bis, e 4 bis ai soggetti aventi diritto, previa stipula di contratti di locazione secondo quanto previsto da questa legge, nel rispetto della convenzione con gli enti locali e secondo l'ordine delle graduatorie approvate dagli enti locali medesimi; le predette graduatorie sono distinte con riguardo alle tipologie di nuclei familiari previste dall'articolo 1, comma 3, lettera c) e, rispettivamente, d). Il regolamento di esecuzione prevede l'attribuzione di punteggi aggiuntivi specifici in relazione al numero degli anni di residenza del nucleo familiare nel territorio del comune o della comunità in cui è situato l'alloggio nonché nel territorio della provincia. La Giunta provinciale, con deliberazione, può prevedere la formazione di graduatorie separate per la locazione di alloggi a giovani coppie di coniugi o conviventi more uxorio, a nubendi, a nuclei familiari con almeno un figlio minorenni a carico o a genitori legalmente separati, nonché per la locazione di alloggi con finalità di cohousing; la predetta deliberazione stabilisce le modalità e i criteri di formazione delle graduatorie e può individuare requisiti e condizioni di accesso agli alloggi ulteriori rispetto a quelli previsti da questa legge. I contratti sono rinnovabili alle condizioni di cui al comma 3, fermo restando quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 6.

1 bis. L'ordine delle graduatorie può essere derogato quando:

- a) il comune ha ceduto a titolo gratuito l'area o l'immobile nei quali sono realizzati gli alloggi offerti in locazione; in questo caso l'ente locale propone in via prioritaria gli alloggi ai nuclei familiari presenti in graduatoria aventi la residenza nel comune al momento della presentazione della domanda;
- b) gli alloggi sono offerti in locazione ai nuclei familiari di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d); in questo caso i soggetti previsti dall'articolo 4, commi 5, 5 bis e 5 ter, e dall'articolo 4 bis, locano gli alloggi in loro disponibilità, nella misura del 65 per cento in via prioritaria a nuclei familiari aventi la residenza, al momento di approvazione del bando, nel comune in cui gli alloggi sono realizzati, anche prescindendo dal collocamento in posizione utile; nei casi in cui il numero degli alloggi locati secondo i predetti criteri non raggiunga la percentuale del 65 per cento, per la locazione dei residui trova applicazione la graduatoria ordinaria; dopo che sono state esperite le predette procedure il restante 35 per cento è locato a nuclei familiari presenti in graduatoria anche prescindendo dal collocamento in posizione utile.

2. Può ottenere in locazione gli alloggi di cui al comma 1 il richiedente in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea;
- b) residenza anagrafica in un comune della provincia di Trento da almeno tre anni;
- c) appartenenza ad un nucleo familiare con condizione economico-patrimoniale rientrante nei limiti massimi individuati dal regolamento di esecuzione; per l'accesso agli alloggi previsti dall'articolo 1, comma 3, lettera d), si considera il nucleo familiare destinatario dell'alloggio;
- c bis) assenza di titolarità, riconducibile per intero in capo al nucleo familiare e con riferimento al triennio precedente la data di presentazione della domanda, di un diritto esclusivo di proprietà, usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato secondo quanto definito dal regolamento di esecuzione; questa lettera non trova applicazione nel caso in cui è stato emesso un provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale di esclusiva proprietà del richiedente a favore dell'altro coniuge a seguito di procedimento di separazione legale;
- c ter) assenza di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti nei casi

- 28 -

previsti dall'articolo 3 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; c quater) assenza da parte del richiedente e dei componenti del nucleo familiare, nei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda, di condanne definitive per i delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni, nonché per i reati previsti dall'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale.

2 bis. Per l'accesso agli alloggi di cui al comma 1 sono richiesti, in aggiunta ai requisiti previsti dal comma 2, anche i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2019. Questo comma non si applica per la permanenza nell'alloggio e nel caso di subentro.

3. Hanno titolo al rinnovo del contratto di locazione i nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 e che abbiano una condizione economico-patrimoniale rientrante nei limiti massimi previsti dal regolamento di esecuzione per la permanenza nell'alloggio.

4. In casi straordinari di urgente necessità, gli alloggi di cui al comma 1 sono messi a canone sostenibile a disposizione da ITEA s.p.a., in via temporanea e secondo quanto previsto dalla convenzione con gli enti locali, a soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni in materia di edilizia abitativa pubblica previsti dal comma 2, lettere c), c ter) e c quater), individuati dagli enti locali medesimi, prescindendo dalle graduatorie previste dal comma 1. **Tra i casi straordinari di urgente necessità previsti per accedere alla locazione temporanea di alloggi a canone sostenibile rientra anche quello di disdetta del contratto di locazione dell'unità abitativa qualora la stessa sia oggetto di espropriazione per pubblica utilità.**

4 bis. Se un alloggio che è stato oggetto di risanamento o ristrutturazione non può essere locato rispettando il criterio del numero minimo e massimo di stanze e quello della superficie utile abitabile, che non può essere in nessun caso inferiore alla metratura individuata dal regolamento, l'ente locale può autorizzare la locazione dell'alloggio, seguendo l'ordine di graduatoria, ai nuclei familiari che hanno un numero di componenti minore rispetto a quello ideale, iniziando da quelli il cui numero di componenti è immediatamente inferiore. L'ordine di graduatoria può essere derogato se il numero dei componenti del nucleo familiare pregiudica, in termini di vivibilità, la permanenza nell'alloggio.

5. Per quanto non previsto da questa legge, ai contratti di locazione di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le norme di diritto comune in materia di locazioni di immobili ad uso abitativo.

5.1. Il titolare del contratto di locazione o il soggetto assegnatario di un alloggio in proprietà o in gestione di ITEA s.p.a. è responsabile del rispetto delle norme di condotta e di uso dell'alloggio e delle parti comuni stabilite nel regolamento delle affittanze approvato da ITEA s.p.a. Nel caso di violazione di queste norme da parte del titolare o dell'assegnatario, dei componenti del suo nucleo familiare e dei soggetti temporaneamente ospitati si applica quanto previsto dall'articolo 6 bis 1.

5 bis. Il provvedimento dell'ente locale che autorizza la locazione degli alloggi è revocato nei casi previsti dall'articolo 9, comma 3, ad eccezione di quanto previsto dalle lettere b) e b bis) del predetto comma. In caso di fuoriuscita del locatario dal nucleo familiare il provvedimento di autorizzazione alla locazione è revocato, se non sussistono i requisiti e le condizioni per il subentro previsti dal regolamento di esecuzione. Se, nei casi previsti dall'articolo 3 bis del decreto-legge n. 93 del 2013, il locatario è condannato, anche in via non definitiva, o nei suoi confronti è stata applicata la pena su richiesta delle parti, i componenti del nucleo familiare previsti dal regolamento di esecuzione hanno titolo al subentro nel contratto di locazione anche se privi dei relativi requisiti e condizioni; in tal caso, fermo restando l'aggiornamento annuale del canone di locazione, i requisiti per la permanenza nell'alloggio devono sussistere a partire dalla verifica dei medesimi nel secondo anno successivo a quello del subentro secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione. Il superamento del requisito economico per la permanenza o la presenza di un titolo di proprietà, usufrutto o abitazione su un altro alloggio non idoneo alle peculiari condizioni di difficoltà presentate non costituiscono causa di revoca nei confronti dei nuclei familiari di cui all'articolo 6 bis, fino a quando permangono in essi i soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), del medesimo articolo.

5 ter. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione a locare e il provvedimento di revoca previsto dall'articolo 9, comma 3, comportano la risoluzione di diritto del contratto di locazione. I provvedimenti di revoca fissano il termine per il rilascio dell'alloggio e costituiscono, ai sensi dell'articolo 16, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale

- 29 -

pubblica), titolo esecutivo nei confronti del titolare del contratto di locazione e di chiunque occupi l'alloggio."

Nota all'articolo 25

- L'articolo 6 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 - e cioè della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 6

Interventi in favore delle famiglie numerose

1. La Provincia e gli enti locali agevolano le famiglie numerose attraverso specifici interventi. Ai fini di questa legge per famiglia numerosa s'intende la famiglia con almeno tre figli a carico; è da considerare a carico anche il concepito. Si considera a carico della famiglia il figlio che nell'anno di riferimento percepisce un reddito personale inferiore a 6.000 euro; la Giunta provinciale può rideterminare annualmente quest'ultima somma in relazione all'incremento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

1 bis. Per i fini del comma 1 la Provincia, per l'anno 2023, concede un contributo di 5.000 euro, una tantum, per la nascita o l'adozione del terzo figlio o di figli successivi al terzo, da corrispondere quale prestazione compresa tra quelle rientranti nell'ambito dell'assegno unico provinciale disciplinato dall'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20. Per accedere al contributo sono richiesti la residenza in provincia di Trento da almeno due anni alla data della domanda e un indicatore di condizione economico-patrimoniale o, per chi non beneficia di altre prestazioni relative all'assegno unico, il possesso di un reddito complessivo ai fini IRPEF dei componenti il nucleo familiare definiti con deliberazione della Giunta provinciale. Quest'ultima deliberazione individua i criteri per la concessione del contributo, nonché le modalità e i tempi della sua erogazione e ogni altro aspetto necessario per l'attuazione di questo comma.

2. I servizi di mensa scolastica e di trasporto scolastico e il servizio di prolungamento d'orario nelle scuole dell'infanzia sono resi con particolari agevolazioni, concesse a partire dal terzo figlio, volte anche ad abbattere i costi a carico delle famiglie.

3. *omissis (abrogato)*

4. La Provincia può prevedere un ticket sanitario familiare agevolato che tenga conto dei carichi familiari.

5. *omissis (abrogato)*

6. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere individuati ulteriori interventi di competenza della Provincia o degli enti locali. Se essi sono di competenza degli enti locali la deliberazione è assunta previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

7. I commi 1 e 2 costituiscono determinazione di standard o livello minimo di prestazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), della legge provinciale n. 3 del 2006.

8. La Provincia adegua i finanziamenti erogati ai soggetti che gestiscono i servizi previsti dai commi 2 e 6 in relazione all'incremento di costi conseguenti all'applicazione di queste disposizioni."

Nota all'articolo 26

- L'articolo 25 quater della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 25 quater

Dote finanziaria per l'indipendenza dei giovani

1. Ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 2, lettera d), della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011), per favorire il processo di indipendenza ~~dei giovani di età inferiore a quarant'anni~~ **delle coppie di giovani in cui almeno uno di età inferiore a quarant'anni** e la realizzazione del loro progetto di vita, anche in relazione agli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ~~per l'anno 2022~~ **per gli anni 2022 e 2023** la Provincia può, nei limiti delle risorse disponibili:

a) stipulare una convenzione con istituti di credito disponibili a concedere un prestito ai giovani che costituiscono un nuovo nucleo familiare per un importo massimo di 30.000 euro da estinguere in un periodo massimo di cinque anni;

- 30 -

- b) concedere ai giovani che costituiscono un nuovo nucleo familiare un contributo di 15.000 euro nel caso di nascita del primo figlio nell'arco temporale della durata del prestito previsto dalla lettera a); il contributo è erogato a decurtazione della quota capitale del prestito. L'erogazione del contributo è disposta direttamente agli istituti convenzionati concedenti da parte della Provincia con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale; ~~se al momento della nascita del primo figlio, se, al momento dell'erogazione del contributo,~~ la quota capitale residua del prestito previsto dalla lettera a) è inferiore a 15.000 euro, la differenza è erogata dalla Provincia ~~direttamente ai beneficiari~~ **ai beneficiari anche tramite gli istituti di credito convenzionati;**
- c) un ulteriore contributo erogato a saldo della quota capitale, pari al debito residuo del prestito nel caso di nascita del secondo figlio nell'arco temporale della durata del prestito di cui alla lettera a).
2. La misura prevista dal comma 1 è applicata anche nel caso di adozione di un figlio di età inferiore ai diciotto anni. **In questo caso la deliberazione prevista dal comma 5 individua l'età massima del beneficiario del contributo, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1.**
3. Lo schema della convenzione prevista dal comma 1, approvato dalla Giunta provinciale, stabilisce le modalità di adesione, di regolazione dei rapporti finanziari e quanto necessario per una corretta definizione delle procedure inerenti i rapporti tecnico-amministrativi tra la Provincia e gli istituti di credito.
4. Per l'accesso alla misura prevista da questo articolo è richiesta la residenza in provincia di Trento da almeno due anni alla data della domanda nonché il possesso di una situazione economico-patrimoniale pari a quella stabilita per l'accesso all'assegno di natalità previsto dall'articolo 8 bis, comma 4, della legge provinciale sul benessere familiare 2011.
5. La Giunta provinciale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, definisce con propria deliberazione le modalità, i criteri e le condizioni per l'attuazione di quest'articolo e le incompatibilità con altri interventi previsti dalla normativa provinciale nonché i casi di decadenza dall'agevolazione."

Nota all'articolo 27

- L'articolo 12 della legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 12

Funzioni proprie

1. Il comitato svolge le seguenti funzioni proprie:
- a) in materia radiotelevisiva:
- 1) fornisce consulenza alla Provincia, in particolare per quanto riguarda i compiti attribuiti in questo settore alle regioni e province autonome;
 - 2) formula proposte alla società concessionaria pubblica ed alle emittenti locali in merito a programmazioni radiofoniche e televisive provinciali che possano essere trasmesse sia in ambito statale che provinciale, tenendo i necessari rapporti con la sede provinciale della società concessionaria pubblica e con le emittenti locali;
 - 3) regola l'accesso alle trasmissioni provinciali programmate dalla società concessionaria pubblica, decidendo sulle relative domande in conformità con la normativa statale; a tale scopo il comitato può adottare, nel rispetto della normativa statale, un regolamento contenente le disposizioni per l'accesso alle trasmissioni provinciali;
 - 4) definisce i contenuti delle forme di collaborazione tra la sede provinciale della società concessionaria pubblica e le realtà culturali e informative della provincia, nonché i contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate tra la sede provinciale della società concessionaria pubblica, la Provincia ed i concessionari privati in ambito locale;
 - 5) esprime, entro trenta giorni dalla richiesta, i pareri richiesti in materia radiotelevisiva dagli organi della Provincia;
 - 6) esercita le attività di monitoraggio e di valutazione delle trasmissioni televisive e radiofoniche in ambito provinciale;
- b) in materia di ordinamento della comunicazione e dell'informazione:
- 1) formula pareri, proposte, orientamenti e indicazioni agli organi provinciali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, o esprimano autonomamente, pareri all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o ad altri soggetti in materie interessanti il settore delle comunicazioni, oppure

- 31 -

adottino o intendano adottare provvedimenti sulle stesse materie; gli organi provinciali sono tenuti ad acquisire i pareri espressi dal comitato;

- 2) formula proposte di parere sullo schema del piano nazionale di assegnazione e ripartizione delle frequenze, nonché sui bacini d'utenza e sulla localizzazione degli impianti;
- 3) esprime parere alle commissioni consiliari sui progetti di legge provinciali che disciplinano questioni rientranti nel settore delle comunicazioni;

3 bis) svolge indagini, analisi e studi sul sistema dell'informazione e delle comunicazioni in ambito provinciale;

3 ter) promuove iniziative atte a stimolare e sviluppare la conoscenza, la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite eventi, conferenze, pubblicazioni e attraverso la stipula di convenzioni;

- c) collabora, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA) e gli altri organismi a ciò preposti, alla vigilanza continua sul rispetto delle normative statale e provinciale relative ai limiti di esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana e alla verifica che tali limiti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non siano superati;
- d) esercita le funzioni in materia di pubblicità e di propaganda elettorale, previste dalla legislazione statale e provinciale;
- e) esercita altre funzioni ai sensi delle normative statale e provinciale e dei provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni il comitato concorre alla tutela e alla valorizzazione delle minoranze linguistiche della provincia di Trento."

Nota all'articolo 29

- L'articolo 3 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 3

Sistema informativo per le politiche abitative provinciali

1. Al fine di elevare e qualificare la capacità di governo del comparto dell'edilizia abitativa attraverso il metodo della programmazione, la Giunta provinciale è autorizzata ad istituire un sistema informativo per le politiche abitative provinciali.

2. I soggetti pubblici e privati che direttamente o indirettamente operano nel settore della casa sono tenuti a fornire al sistema informativo per le politiche abitative provinciali tutte le informazioni e la documentazione ritenuta necessaria per la predisposizione dei piani e dei programmi d'intervento per l'edilizia abitativa.

3. Compete altresì al sistema informativo per le politiche abitative provinciali la raccolta di dati connessi all'attuazione anche di altre leggi che riguardino la materia dell'edilizia abitativa.

4. Il sistema informativo per le politiche abitative provinciali si attua nel quadro del sistema informativo elettronico provinciale attraverso progetti approvati dalla Giunta provinciale.

~~5. Per l'attuazione del sistema informativo per le politiche abitative provinciali, nonché allo scopo di predisporre i necessari supporti di conoscenza per la definizione dei programmi di cui all'articolo 1, la Giunta provinciale può costituire, nell'ambito del servizio edilizia abitativa, un apposito ufficio in aggiunta al numero stabilito dall'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento", secondo le modalità previste dal medesimo articolo. (abrogato)"~~

Nota all'articolo 30

- L'articolo 37 della legge provinciale sullo sport 2016 - e cioè della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 37

Sostegno all'associazionismo sportivo e al CONI

1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi fino al 70 per cento della spesa

- 32 -

ammissibile per le spese di funzionamento dei comitati provinciali delle federazioni sportive, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica. Sono comprese tra le spese ammissibili a contributo quelle per l'organizzazione di manifestazioni sportive, quelle per lo svolgimento di attività di consulenza tecnico-organizzativa a favore delle associazioni sportive, quelle per lo svolgimento, anche tramite le società sportive affiliate, di attività di specializzazione agonistica.

2. Tra le spese ammissibili a contributo previste dal comma 1 sono comprese le spese sostenute dalle associazioni e dalle società sportive affiliate per l'assicurazione obbligatoria e integrativa degli atleti di età inferiore a venticinque anni, dei tecnici e dei dirigenti per l'esercizio delle attività sportive regolamentate dalle federazioni sportive, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP e operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica. I contributi sono accordati cumulativamente alle federazioni e agli enti secondo i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale. In deroga a quanto previsto dal comma 1, per le spese previste da questo comma la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi fino alla misura del 100 per cento della spesa ammissibile.

3. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere al comitato provinciale del CONI e al comitato provinciale del CIP contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile per progetti mirati a sostenere servizi di supporto, di coordinamento e di promozione nelle attività sportive organizzate nel territorio provinciale."

Nota all'articolo 31

- L'articolo 5 della legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 5

Disposizioni per la riduzione del canone per la concessione dei posteggi mercatali

1. In ragione del perdurare degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per i periodi di imposta 2021 e 2022 i titolari di concessioni di posteggio sono esonerati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, dal pagamento del canone per la concessione dei posteggi indicato dall'articolo 16, comma 1, lettera f), della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), anche tenendo conto delle diverse modalità applicative operate dagli enti locali rispetto al canone unico nazionale e al canone provinciale.

1 bis. In ragione dell'attuale contesto eccezionale di crisi energetica e d'incremento dei prezzi, l'esonero previsto dal comma 1 è esteso al periodo di imposta 2023, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

2. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2021 sulla missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali)."

Nota all'articolo 33

- L'articolo 13 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 13

Realizzazione di strutture ricettive pubbliche di interesse turistico sociale

1. Con le modalità previste da questa legge la Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai comuni, alle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico, alla Magnifica Comunità di Fiemme e alle Regole di Spinale e Manez agevolazioni per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e la ristrutturazione di immobili da adibire a ostelli per la gioventù, **esercizi rurali** e case per ferie, compresi gli impianti, le attrezzature e gli arredamenti pertinenti utilizzabili anche mediante operazioni di locazione finanziaria con possibilità di acquisto a fine locazione (leasing).

2. Le agevolazioni previste dal comma 1 sono concesse ed erogate nelle misure e con le modalità previste dalla disciplina della finanza locale per le opere di rilevanza provinciale. In caso di soggetti diversi dai comuni o loro forme associative e dalle comunità si applicano, in quanto compatibili, le misure e le modalità previste per il comune o per la comunità in cui viene effettuato l'investimento.

- 33 -

2 bis. *omissis*

3. La deliberazione di concessione delle agevolazioni costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

4. Le strutture ricettive pubbliche di cui al comma 1 realizzate con le agevolazioni della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione d'uso per la durata di dieci anni, salvo autorizzazione della Giunta provinciale a diversa destinazione, che dovrà comunque corrispondere a finalità di interesse pubblico. Le finalità di interesse pubblico possono comprendere la fornitura di servizio di alloggio e di somministrazione di alimenti e bevande in località sprovviste degli esercizi disciplinati dalla legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), e dalla legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)."

Nota all'articolo 34

- L'articolo 2 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 2

Funzioni della Cassa provinciale antincendi

1. La cassa esercita le funzioni amministrative previste dall'articolo 33 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24. Essa inoltre provvede:

- a) alla gestione economico-finanziaria della scuola provinciale antincendi e della centrale unica di emergenza;
- b) alla promozione e realizzazione, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni, di convegni, studi e indagini in materia di servizi antincendi e di protezione civile;
- c) alla realizzazione, all'acquisto e alla diffusione di pubblicazioni, documentazioni fotografiche e materiale informativo riguardante il servizio antincendi e la protezione civile, anche a scopo didattico o divulgativo;
- d) alle spese per il funzionamento e per l'attività della scuola antincendi dei vigili del fuoco volontari;
- e) alla copertura o al rimborso delle spese sostenute per la frequenza ai corsi della scuola provinciale antincendi dai vigili del fuoco volontari e dagli altri soggetti individuati con deliberazione della Giunta provinciale, nei limiti da essa stabiliti;
- e bis) al trasferimento alla federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari dei fondi necessari al proprio funzionamento, per il raggiungimento delle finalità previste dalle norme vigenti e dallo statuto della federazione, tenuto conto delle previsioni finanziarie contenute nel bilancio di previsione adottato dalla federazione medesima ed inoltrato per la conseguente approvazione, da parte della cassa, entro il 30 novembre di ogni anno;
- e ter) a garantire un'adeguata copertura assicurativa ai corpi comunali dei vigili del fuoco volontari, alle unioni distrettuali e alla federazione per lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali, compresa l'utilizzazione delle attrezzature di servizio; a tal fine può concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ammessa alla federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari per la stipulazione di polizze assicurative a favore dei volontari appartenenti alle predette organizzazioni, per danni arrecati in occasione delle attività da loro svolte, anche di propria iniziativa, nell'esercizio dei loro compiti. Sono rimborsabili, in ogni caso, i costi di polizze assicurative che prevedono la copertura integrale del danno, compreso quello causato per colpa grave. In alternativa la cassa può sostenere i costi per la stipulazione diretta, da parte della Provincia, di polizze di assicurazione aventi le medesime finalità;
- e quater) alle spese riguardanti i registri speciali dei veicoli, delle imbarcazioni e dei natanti di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia 9 ottobre 2001 n. 32-83/Leg (Immatricolazione e guida dei veicoli e delle imbarcazioni a disposizione del servizio antincendi, del corpo forestale e della protezione civile della Provincia autonoma di Trento), compresi gli oneri per l'attività di addestramento dei conducenti dei mezzi iscritti nei predetti registri e per il rilascio e la gestione delle patenti di servizio. **In alternativa agli oneri per il rilascio delle patenti di servizio disciplinato dal decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2015, n. 8-22/Leg (Nuovo regolamento sull'immatricolazione e guida dei veicoli e delle imbarcazioni a disposizione di**

- 34 -

strutture operative della protezione civile provinciale), la cassa può riconoscere ai vigili del fuoco volontari il rimborso delle spese sostenute per il conseguimento della patente di guida civile se questa è convertita in patente di servizio; con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i limiti, i casi, le condizioni e le modalità per il relativo rimborso;

- e quinquies) alla copertura assicurativa per i danni subiti dai mezzi di cui alla lettera e quater) e per gli infortuni ai conducenti e ai trasportati che non siano coperti da polizze generali della Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale;
- e sexies) alla copertura assicurativa per i danni subiti da quanti partecipano alle operazioni antincendio e di protezione civile, o ne sono interessati, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale;
- e septies) alla copertura assicurativa per i decessi in servizio o per causa di servizio dei vigili permanenti o volontari e di quanti partecipano alle operazioni antincendio e di protezione civile, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale;
- e octies) alle spese di competenza della Provincia riguardanti la segnalazione dei cavi sospesi prevista dall'articolo 39 ter della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile), compresi gli oneri connessi alla gestione della mappa provinciale dei cavi;
- e novies) alle altre spese e agli altri compiti che sono affidati alla cassa provinciale antincendi dalle norme vigenti.

2. Gli interventi per i risarcimenti dei danni di cui all'articolo 33, lettera b) della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, ivi compresi quelli provocati dal personale in servizio d'istituto, possono essere effettuati anche mediante la stipulazione di polizze assicurative.

3. Le spese per il personale provinciale assegnato alla cassa sono assunte dalla Giunta provinciale a carico del bilancio della Provincia. La Giunta provinciale può autorizzare l'assunzione a carico dei competenti stanziamenti del bilancio della Provincia delle spese per la sede, per i mobili e per le attrezzature, nonché quelle per la fornitura dei beni e servizi che vengono assicurati alle strutture provinciali con carattere di generalità. Tutte le altre spese per il funzionamento e l'attività della cassa sono poste a carico del bilancio della cassa medesima

3 bis. La Giunta provinciale può concedere in uso gratuito alla federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari locali ed arredi necessari all'espletamento dei compiti attribuiti alla federazione medesima dalla normativa vigente e dallo statuto."

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 7 novembre 2022, n. 167, d'iniziativa della Giunta provinciale, su proposta del presidente Maurizio Fugatti, concernente "Legge di stabilità provinciale 2023".
- Assegnato alla prima commissione permanente l'8 novembre 2022.
- Parere favorevole della prima commissione permanente espresso il 24 novembre 2022.
- Approvato dal consiglio provinciale il 20 dicembre 2022.